Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 118° — Numero 34?

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 17 dicembre 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Friuli-Venezia Giulia

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 novembre 1977, n. **902**.
Attribuzione dei patrimoni residui delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I patrimoni residui delle organizzazioni fasciste dei lavoratori e dei datori di lavoro, soppresse con decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, sono attribuiti in proprietà, ciascuno nella misura del 93 per cento, alle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate al punto *A* dell'allegata tabella ed alle associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per lo stesso settore ed indicate al punto *B* della detta tabella.

Per la determinazione dei valori patrimoniali si fa riferimento alle stime effettuate dagli uffici tecnici erariali alla data del 31 dicembre 1976.

Art. 2.

Il rimanente 7 per cento dei patrimoni indicati nell'articolo precedente è attribuito in proprietà alle altre confederazioni ed associazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro, costituite al 1° gennaio 1974 e che siano maggiormente rappresentative tenuto conto: della consistenza numerica dei soggetti rappresentati; dell'ampiezza e diffusione delle strutture organizzative; della loro partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro; della loro effettiva partecipazione alla trattazione delle controversie individuali, plurime e collettive di lavoro.

Art. 3.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le associazioni di cui agli articoli che precedono e che intendono partecipare alla ripartizione dei patrimoni appartenenti ai corrispondenti settori delle disciolte confederazioni fasciste ne danno comunicazione scritta al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al precedente comma viene accertata, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la sussistenza, nelle associazioni di cui all'articolo 2, dei requisiti indicati nello stesso articolo.

Art. 4.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio stralcio costituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 1° dicembre 1947, n. 1611, è tenuto a trasmettere al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale un progetto di divisione di ciascun patrimonio — corredato dagli inventari e dalla descrizione della situazione patrimoniale con i corrispettivi valori — contenente la separata ripartizione in due masse, rispettivamente del 93 per cento e 7 per cento, dei patrimoni delle disciolte confederazioni dei datori di lavoro e del complesso dei patrimoni conglobati tra di loro delle disciolte confederazioni dei lavoratori.

Il patrimonio del fondo ECO (Ente case operai) è conglobato con il patrimonio della soppressa confederazione degli industriali. Il patrimonio della soppressa confederazione generale del lavoro, della tecnica e delle arti è conglobato con i patrimoni delle soppresse confederazioni dei lavoratori.

Con provvedimento del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale è disposta, entro il termine di giorni novanta, l'anzidetta ripartizione dei patrimoni, che viene comunicata alle associazioni interessate unitamente agli inventari ed alla descrizione della situazione patrimoniale.

Art. 5.

Le confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti indicate nel punto *A*) della tabella di cui all'articolo 1 e le associazioni sindacali individuate ai sensi dell'articolo 3, procedono separatamente alla stipulazione di accordi unici sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi costituite per il medesimo settore indicate nel punto *B*) della tabella, di cui all'articolo 1, procedono alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento di cui all'articolo 4.

Le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dipendenti ed autonomi, costituite per il medesimo settore e individuate ai sensi del secondo comma dell'articolo 3, procedono anch'esse alla stipulazione di accordi sulla ripartizione dei beni compresi nella massa loro spettante indicata con il provvedimento previsto all'articolo 4.

Art. 6.

Gli accordi di cui all'articolo precedente attuano direttamente il trasferimento della proprietà dei beni e costituiscono titolo per la relativa trascrizione.

Art. 7.

Qualora entro il termine di centoventi giorni dalla comunicazione prevista all'ultimo comma dell'articolo 4 non vengano raggiunti gli accordi indicati nell'articolo 5, nei successivi sessanta giorni, è nominato, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il collegio arbitrale composto di sette membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dei quali uno con funzioni di presidente.

Il collegio provvede alla ripartizione dei beni in conformità delle disposizioni della presente legge e con l'osservanza di quanto previsto negli articoli 816 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 8.

In ogni caso di mancata accettazione dei beni, entro il termine perentorio di giorni novanta dalla data di attribuzione dei beni conseguente alla ripartizione di cui all'articolo precedente, gli stessi vanno ad accrescere proporzionalmente le quote attribuite per i vari settori alle confederazioni ed associazioni interessate.

Art. 9.

Le associazioni, alle quali sono attribuiti beni delle disciolte confederazioni, succedono, in ragione delle quote loro conferite, nelle situazioni attive e passive, relative ai beni stessi ed in ogni altra situazione comunque derivante dalla gestione e dalla liquidazione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni sindacali fasciste.

Art. 10.

L'ufficio stralcio provvede alle operazioni di trasferimento dei beni e dei documenti relativi e, quindi, alla presentazione, entro il termine di centottanta giorni dalla data dell'accordo di cui all'articolo 5 o del lodo arbitrale di cui all'articolo 7, del rendiconto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

L'ufficio stralcio provvede altresì al versamento dell'ammontare delle indennità di anzianità spettanti al personale fino alla data della soppressione dell'ufficio stesso in apposito conto corrente aperto presso la tesoreria centrale, intestato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e denominato « Fondo per le indennità di anzianità per il personale dell'ufficio stralcio delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste ».

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, accertata l'avvenuta esecuzione di tutti gli adempimenti, dispone, con proprio decreto, la soppressione dell'ufficio stralcio.

Art. 11.

I trasferimenti di proprietà derivanti dalla presente legge sono esenti dal pagamento di qualsiasi tassa o imposta senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento a qualsiasi titolo.

Art. 12.

Il personale in servizio presso l'ufficio stralcio alla data della sua soppressione viene assegnato alle strutture pubbliche, secondo le norme e le procedure di cui all'articolo 2 della legge 20 marzo 1975, n. 70.

Art. 13.

Il rilascio dei certificati relativi al servizio prestato dagli ex dipendenti delle soppresse confederazioni sindacali, già effettuato dall'ufficio stralcio, è affidato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Al medesimo sono trasferiti gli archivi dell'ufficio stralcio.

Art. 14.

La devoluzione in proprietà del palazzo sito in Roma, via Sicilia, 59, già appartenente alla disciolta confederazione dei professionisti e degli artisti, di cui all'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 234, è estesa agli enti e casse nazionali di assistenza e previdenza degli artisti legalmente riconosciuti alla data del 1° gennaio 1974.

I legali rappresentanti degli enti di cui al comma precedente o i loro delegati fanno parte del comitato di cui all'articolo 2 della legge 13 marzo 1958, n. 234.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 novembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI —
BONIFACIO — STAMMATI —
MARCORA — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

TABELLA CONTENENTE L'ELENCO DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI E DEI DATORI DI LAVORO ATTRIBUTARIE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, DEI RESIDUI PATRIMONI APPARTENENTI ALLE DISCIOLTE CONFEDERAZIONI SINDACALI FASCISTE.

A) ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI

Confederazione generale italiana del lavoro - CGIL;
Confederazione italiana sindacati lavoratori - CISL;
Unione italiana del lavoro - UIL;
Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori CISNAL;
Confederazione italiana dirigenti d'azienda - CIDA.

B) ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI DATORI DI LAVORO DELLE COOPERATIVE E DEI LAVORATORI AUTONOMI

Settore industria:

Confederazione generale dell'industria italiana;
Associazione sindacale INTERSIND;
Associazione sindacale aziende petrolchimiche e collegate a partecipazione statale - ASAP;
Confederazione generale del traffico e dei trasporti - CONFETRA;
Confederazione italiana armatori liberi - CONFITARMA;
Confederazione italiana servizi pubblici enti locali - CISPEL;
Federazione italiana editori giornali - FIEG;
Confederazione generale italiana dell'artigianato;
Confederazione nazionale dell'artigianato;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.

Settore agricoltura:

Confederazione generale dell'agricoltura italiana;
Confederazione nazionale coltivatori diretti;
Alleanza nazionale contadini;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.

Settore commercio:

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.

Settore credito ed assicurazione:

Associazione sindacale fra le aziende di credito - ASSICREDITO;
Associazione fra le Casse di risparmio italiane - ACRI;
Associazione nazionale imprese assicuratrici - ANIA;
Confederazione cooperative italiane;
Lega nazionale cooperative e mutue;
Associazione generale cooperative italiane.

LEGGE 9 dicembre 1977, n. **903**.
Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietata qualsiasi discriminazione fondata sul sesso per quanto riguarda l'accesso al lavoro, indipendentemente dalle modalità di assunzione e qualunque sia il settore o il ramo di attività, a tutti i livelli della gerarchia professionale.

La discriminazione di cui al comma precedente è vietata anche se attuata:

1) attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza;

2) in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione ovvero a mezzo stampa o con qualsiasi altra forma pubblicitaria che indichi come requisito professionale l'appartenenza all'uno o all'altro sesso.

Il divieto di cui ai commi precedenti si applica anche alle iniziative in materia di orientamento, formazione, perfezionamento e aggiornamento professionale, per quanto concerne sia l'accesso sia i contenuti.

Eventuali deroghe alle disposizioni che precedono sono ammesse soltanto per mansioni di lavoro particolarmente pesanti individuate attraverso la contrattazione collettiva.

Non costituisce discriminazione condizionare all'appartenenza ad un determinato sesso l'assunzione in attività della moda, dell'arte e dello spettacolo, quando ciò sia essenziale alla natura del lavoro o della prestazione.

Art. 2.

La lavoratrice ha diritto alla stessa retribuzione del lavoratore quando le prestazioni richieste siano uguali o di pari valore.

I sistemi di classificazione professionale ai fini della determinazione delle retribuzioni debbono adottare criteri comuni per uomini e donne.

Art. 3.

E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Le assenze dal lavoro, previste dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono considerate, ai fini della progressione nella carriera, come attività lavorativa, quando i contratti collettivi non richiedano a tale scopo particolari requisiti.

Art. 4.

Le lavoratrici, anche se in possesso dei requisiti per aver diritto alla pensione di vecchiaia, possono optare di continuare a prestare la loro opera fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini da disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, previa comunicazione al datore di lavoro da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia.

Per le lavoratrici che alla data di entrata in vigore della presente legge prestino ancora attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione al datore di lavoro di cui al comma precedente.

La disposizione di cui al primo comma si applica anche alle lavoratrici che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla entrata in vigore della presente legge. In tal caso la comunicazione al datore di lavoro dovrà essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati.

Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti si applicano alle lavoratrici le disposizioni della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche ed integrazioni, in deroga all'articolo 11 della legge stessa.

Art. 5.

Nelle aziende manifatturiere, anche artigianali, è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24 alle ore 6. Tale divieto non si applica alle donne che svolgono mansioni direttive, nonché alle addette ai servizi sanitari aziendali.

Il divieto di cui al comma precedente può essere diversamente disciplinato, o rimosso, mediante contrattazione collettiva, anche aziendale, in relazione a particolari esigenze della produzione e tenendo conto delle condizioni ambientali del lavoro e dell'organizzazione dei servizi. Della relativa regolamentazione le parti devono congiuntamente dare comunicazione entro quindici giorni all'ispettorato del lavoro, precisando il numero delle lavoratrici interessate.

Il divieto di cui al primo comma non ammette deroghe per le donne dall'inizio dello stato di gravidanza e fino al compimento del settimo mese di età del bambino.

Art. 6.

Le lavoratrici che abbiano adottato bambini, o che li abbiano ottenuti in affidamento preadottivo, ai sensi dell'articolo 314/20 del codice civile, possono avvalersi, sempreché in ogni caso il bambino non abbia superato al momento dell'adozione o dell'affidamento i sei anni di età, dell'astensione obbligatoria dal lavoro di cui all'articolo 4, lettera *c*), della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e del trattamento economico relativo, durante i primi tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia adottiva o affidataria.

Le stesse lavoratrici possono altresì avvalersi del diritto di assentarsi dal lavoro di cui all'articolo 7, primo comma, della legge di cui sopra, entro un anno dall'effettivo ingresso del bambino nella famiglia e sempreché il bambino non abbia superato i tre anni di età, nonché del diritto di assentarsi dal lavoro previsto dal secondo comma dello stesso articolo 7.

Art. 7.

Il diritto di assentarsi dal lavoro e il trattamento economico previsti rispettivamente dall'articolo 7 e dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, sono riconosciuti anche al padre lavoratore, anche se adottivo o affidatario ai sensi del-

l'articolo 314/20 del codice civile, in alternativa alla madre lavoratrice ovvero quando i figli siano affidati al solo padre.

A tal fine, il padre lavoratore presenta al proprio datore di lavoro una dichiarazione da cui risulti la rinuncia dell'altro genitore ad avvalersi dei diritti di cui sopra, nonchè, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il certificato medico attestante la malattia del bambino.

Nel caso di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, il padre lavoratore, entro dieci giorni dalla dichiarazione di cui al comma precedente, deve altresì presentare al proprio datore di lavoro una dichiarazione del datore di lavoro dell'altro genitore da cui risulti l'avvenuta rinuncia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano ai padri lavoratori, compresi gli apprendisti, che prestino la loro opera alle dipendenze di privati datori di lavoro, nonchè alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni, delle province, dei comuni, degli altri enti pubblici, anche a carattere economico, e delle società cooperative, anche se soci di queste ultime. Sono esclusi i lavoratori a domicilio e gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Art. 8.

Per i riposi di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, con effetto dal 1° gennaio 1978, è dovuta dall'ente assicuratore di malattia, presso il quale la lavoratrice è assicurata, un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente assicuratore.

All'onere derivante agli enti di malattia per effetto della disposizione di cui al primo comma, si fa fronte con corrispondenti apporti dello Stato. A tal fine gli enti di malattia tengono apposita evidenza contabile.

Art. 9.

Gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico possono essere corrisposti, in alternativa, alla donna lavoratrice o pensionata alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti per il lavoratore o pensionato. Nel caso di richiesta di entrambi i genitori gli assegni familiari, le aggiunte di famiglia e le maggiorazioni delle pensioni per familiari a carico debbono essere corrisposti al genitore con il quale il figlio convive.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative che siano in contrasto con la norma di cui al comma precedente.

Art. 10.

Alla lettera *b*) dell'articolo 205 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le parole « loro mogli e figli » sono sostituite con le parole « loro coniuge e figli ».

Art. 11.

Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici nonchè in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti.

Art. 12.

Le prestazioni ai superstiti previste dal testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e dalla legge 5 maggio 1976, n. 248, sono estese alle stesse condizioni stabilite per la moglie del lavoratore al marito della lavoratrice deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

L'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso ».

Art. 14.

Alle lavoratrici autonome che prestino lavoro continuativo nell'impresa familiare è riconosciuto il diritto di rappresentare l'impresa negli organi statutari delle cooperative, dei consorzi e di ogni altra forma associativa.

Art. 15.

Qualora vengano posti in essere comportamenti diretti a violare le disposizioni di cui agli articoli 1 e 5 della presente legge, su ricorso del lavoratore o per sua delega delle organizzazioni sindacali, il pretore del luogo ove è avvenuto il comportamento denunziato, in funzione di giudice del lavoro, nei due giorni successivi, convocate le parti e assunte sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al ricorso, ordina all'autore del comportamento denunziato, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il pretore definisce il giudizio instaurato a norma del comma seguente.

Contro il decreto è ammessa entro quindici giorni dalla comunicazione alle parti opposizione davanti al pretore che decide con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano le disposizioni degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile.

L'inottemperanza al decreto di cui al primo comma o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punita ai sensi dell'articolo 650 del codice penale.

Ove le violazioni di cui al primo comma riguardino dipendenti pubblici si applicano le norme previste in materia di sospensone dell'atto dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.

Art. 16.

L'inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli 1, primo, secondo e terzo comma, 2, 3 e 4 della presente legge, è punita con l'ammenda da L. 200.000 a L. 1.000.000.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 5 è punita con l'ammenda da L. 20.000 a L. 100.000 per ogni lavoratrice occupata e per ogni giorno di lavoro, con un minimo di L. 400.000.

Per l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 si applicano le penalità previste dall'articolo 31 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

Art. 17.

Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 9 e 11 della presente legge, valutati, in ragione d'anno, rispettivamente in 10 ed in 18 miliardi di lire, si provvede per l'anno finanziario 1977 con un'aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito nella legge 30 novembre 1976, n. 786, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

Il Governo è tenuto a presentare ogni anno al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 19.

Sono abrogate tutte le disposizioni legislative in contrasto con le norme della presente legge. In conseguenza, cessano di avere efficacia le norme interne e gli atti di carattere amministrativo dello Stato e degli altri enti pubblici in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Sono altresì nulle le disposizioni dei contratti collettivi o individuali di lavoro, dei regolamenti interni delle imprese e degli statuti professionali che siano in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — ANSELMI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

LEGGE 16 dicembre 1977, n. **904**.

Modificazioni alla disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e al regime tributario dei dividendi e degli aumenti di capitale, adeguamento del capitale minimo delle società e altre norme in materia fiscale e societaria.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai soci delle società indicate nell'articolo 2, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, che percepiscono utili distribuiti in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione dalle società stesse, è attribuito un credito d'imposta pari a un terzo dell'ammontare degli utili che concorrono a formare il loro reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Relativamente agli utili percepiti dalle società e associazioni indicate nell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il credito d'imposta spetta ai singoli soci o associati nella proporzione ivi stabilita.

Resta ferma, salvo quanto stabilito nei successivi articoli 3, 4 e 5, la vigente disciplina della ritenuta alla fonte sui dividendi.

Art. 2.

Il credito d'imposta è computato, in aggiunta agli utili, nella determinazione del reddito imponibile del socio ed è ammesso in detrazione dalla relativa imposta. Se l'ammontare del credito d'imposta è superiore a quello dell'imposta dovuta il socio ha diritto al rimborso dell'eccedenza secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.

La detrazione e il rimborso devono essere richiesti, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui gli utili sono stati percepiti e non spettano in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione degli utili nella dichiarazione presentata.

Se nella dichiarazione è stato omesso soltanto il computo del credito d'imposta nella determinazione del reddito imponibile l'ufficio delle imposte può procedere alla correzione anche in sede di liquidazione della imposta ai sensi dell'articolo 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 3.

Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 concorrono a formare il reddito imponibile dei soci, anche come componenti del reddito d'impresa o del reddito soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti.

Gli utili distribuiti dalle società indicate nell'articolo 1 e percepiti da società o enti di cui all'articolo 2, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica

29 settembre 1973, n. 598, aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, concorrono a formare il reddito imponibile della società od ente ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e sono soggetti alla ritenuta a titolo di acconto di cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 4.

In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve a capitale le azioni gratuite di nuova emissione e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote già emesse non costituiscono reddito imponibile dei soci e non danno luogo all'applicazione della ritenuta sui dividendi. Il rimborso del capitale ai soci effettuato nei cinque anni successivi è considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate al capitale.

Art. 5.

E' abrogato l'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 694, convertito, con modificazioni, in legge 6 dicembre 1976, n. 788.

Il primo comma dell'articolo 20 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, è abrogato con decorrenza dal 1° gennaio 1979.

Art. 6.

Nella determinazione del reddito complessivo soggetto all'imposta sul reddito delle persone giuridiche è ammessa in deduzione l'imposta locale sui redditi che concorrono a formarlo.

Sono abolite le riduzioni dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche previste per le società e gli enti finanziari nell'articolo 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598.

Gli utili distribuiti da società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, che non hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa né l'oggetto principale, concorrono a formare il reddito imponibile, nel periodo d'imposta in cui sono percepiti, per il 40 per cento del loro ammontare.

Art. 7.

Le fusioni di società di qualunque tipo sono soggette all'imposta di registro con l'aliquota dell'uno per cento dell'ammontare imponibile di cui all'articolo 47, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Alla stessa aliquota sono soggetti i conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa fatti ad una società esistente o da costituire. Se il conferimento è fatto ad una società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata l'aliquota è commisurata al valore che risulta dalla relazione di stima di cui all'articolo 2343 del codice civile.

L'aliquota indicata nei commi precedenti è ridotta allo 0,50 per cento se la fusione avviene tra società che hanno sede ed operano nel Mezzogiorno ovvero se il conferimento è fatto da un'impresa o società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno ad una società che ha sede ed opera nel Mezzogiorno. Si intende per Mezzogiorno la sfera territoriale definita nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive modificazioni.

Le imposte ipotecarie e le imposte catastali dovute in relazione agli atti indicati nei commi precedenti si applicano nella misura fissa di lire cinquantamila.

Art. 8.

Ai fini dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, la detrazione prevista dall'articolo 14 del decreto stesso è elevata al dieci per cento, per ogni anno o frazione di anno superiore al semestre successivo al 31 dicembre 1972, fino al 31 dicembre 1979.

Se il presupposto di applicazione dell'imposta si è verificato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge la disposizione del comma precedente si applica quando il termine per la presentazione della dichiarazione non sia ancora scaduto alla data predetta nonché agli effetti della definizione degli accertamenti in rettifica o d'ufficio relativi alle dichiarazioni presentate o che avrebbero dovuto essere presentate prima della data stessa.

Gli immobili di proprietà delle cooperative agricole e loro consorzi, quando ricorrono le condizioni indicate nell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e gli immobili appartenenti ai benefici ecclesiastici sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. La disposizione si applica anche agli immobili il cui imponibile non sia ancora divenuto definitivo; nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte, sovratasse e penalità eventualmente già pagate.

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1977 l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ammessa in deduzione nella determinazione del reddito complessivo imponibile delle società e degli enti soggetti all'imposta stessa.

Art. 10.

Ai conferimenti di aziende o di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa in società esistenti o da costituire, eseguiti entro il 31 dicembre 1980, si applicano agli effetti delle imposte sui redditi la disciplina stabilita nell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e agli effetti dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili quella stabilita per le fusioni nell'articolo 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

Art. 11.

L'ammontare minimo del capitale sociale è elevato a duecento milioni di lire per le società per azioni e in accomandita per azioni e a venti milioni di lire per le società a responsabilità limitata.

Le società per azioni e in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un capitale inferiore all'ammontare minimo di cui al primo comma devono entro tre anni dalla stessa data aumentarlo al detto ammontare o trasformarsi in società di altro tipo. Il termine è ridotto a sei mesi per le società costituite dopo il 26 agosto 1977.

In caso di inosservanza delle disposizioni del comma precedente la società si scioglie e gli amministratori devono entro un mese convocare l'assemblea per le deliberazioni relative alla liquidazione. In difetto di convocazione o quando siano decorsi due mesi dalla convocazione senza che l'assemblea abbia provveduto il liquidatore è nominato d'ufficio con decreto del presidente del tribunale.

Gli aumenti di capitale comunque attuati in una o più volte agli effetti del presente articolo, fino a concorrenza dell'importo necessario per raggiungere il capitale minimo stabilito nel primo comma, nonché gli atti di assegnazione ai soci in sede di liquidazione della società, sono soggetti all'imposta di registro, alle imposte ipotecarie e alle imposte catastali nella misura fissa di lire ventimila per ciascun tributo; per gli atti occorrenti sono ridotti a metà gli onorari dovuti ai notai.

Il primo comma dell'articolo 2488 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La nomina del collegio sindacale è obbligatoria se il capitale non è inferiore a 100 milioni di lire o se è stabilita nell'atto costitutivo ».

Il secondo comma dell'articolo 2397 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Le società per azioni che hanno un capitale non inferiore a 500 milioni devono scegliere tra gli iscritti nel ruolo dei revisori dei conti almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, e non meno di due, se i sindaci effettivi sono cinque, e in entrambi i casi uno dei sindaci supplenti ».

Nel primo e nel secondo comma dell'articolo unico della legge 3 maggio 1955, n. 428, il limite di 500 milioni per la costituzione e gli aumenti di capitale sociale è elevato a 2 miliardi.

L'autorizzazione stabilita dai due suddetti commi non è richiesta nei casi in cui l'aumento di capitale è reso necessario dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2446 del codice civile.

Art. 12.

Fermo restando quanto disposto nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni ed integrazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile delle società cooperative e dei loro consorzi le somme destinate alle riserve indivisibili, a condizione che sia esclusa la possibilità di distribuirle tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita dell'ente che all'atto del suo scioglimento.

Art. 13.

Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 6 si applicano a partire dai periodi di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni degli articoli 3, 4 e 5, primo comma, si applicano per gli utili la cui distribuzione, anche a titolo di acconto, sia deliberata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI — MORLINO — BONIFACIO — DONAT-CATTIN

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1977, n. **905**.

Trasferimento di un posto di tecnico laureato dalla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma alla medesima facoltà dell'Università di Firenze.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1172, modificato e ratificato con legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, n. 454, con il quale, tra gli altri, è stato assegnato un posto di tecnico laureato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Roma;

Viste le accluse deliberazioni del senato accademico e del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia della Università degli studi di Firenze;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dal 1° novembre 1977, il posto di tecnico laureato indicato nelle premesse, presentemente assegnato all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, è trasferito all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Firenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977

Registro n. 137 *Istruzione, foglio n.* 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1977, n. 906.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1960, n. 476;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduta la legge 7 febbraio 1958, n. 88;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto superiore pareggiato di educazione fisica di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 4, 5, 6, 7, 12 e 16 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 4. — Il governo dell'Istituto spetta ai seguenti organi, secondo le norme di cui agli articoli seguenti:

a) al consiglio di amministrazione;

b) al direttore;

c) al consiglio direttivo;

d) al consiglio dei professori.

Art. 5. — Il consiglio di amministrazione si compone:

a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;

b) di due professori del gruppo di discipline scientifico-culturali, che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento;

c) di due professori eletti dai professori del gruppo di discipline tecnico-amministrative, che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento;

d) del dirigente tecnico;

e) del direttore amministrativo dell'Istituto cui sono demandate le funzioni di segretario del consiglio stesso;

f) di un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

g) di un rappresentante della regione Campania;

h) di rappresentanti di ciascun ente pubblico o privato o associazione che, in seguito a regolare convenzione, si obbliga a sovvenire l'Istituto con una quota di contributo annuo non inferiore a dieci milioni di lire e che siano in regola con i versamenti delle quote. Ciascun ente pubblico o privato o associazione può designare tanti consiglieri quante sono le quote di dieci milioni di contributo che avrà versato.

Decadono dalla nomina quei consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni accademici e possono essere confermati.

Art. 6. — Presidente del consiglio di amministrazione è il direttore dell'Istituto, che è eletto dal consiglio dei professori.

Art. 7. — Il direttore, come presidente del consiglio di amministrazione:

a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;

b) convoca il consiglio e lo presiede;

c) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio e prende i provvedimenti di urgenza riferendo al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza;

d) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate ai rettori delle Università, nonché quelle derivanti dalla legge, dal regolamento generale universitario e dalle norme dello statuto.

Art. 12. — Il direttore dell'Istituto, scelto tra i professori dell'Istituto, è eletto dal consiglio dei professori a maggioranza di voti.

Il direttore dura in carica tre anni accademici e può essere confermato.

Art. 16. — Il consiglio direttivo si compone:

a) del direttore, che lo presiede;

b) di tre professori eletti dai professori del gruppo di discipline scientifico-culturali, che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento;

c) di tre professori eletti dai professori del gruppo tecnico-addestrativo, che nell'Istituto svolgono per incarico un insegnamento;

d) del dirigente tecnico.

Il consiglio direttivo è assistito dal direttore amministrativo, il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.

L'art. 25, relativo al concorso di ammissione, è modificato nel senso che prima del penultimo comma è inserito il seguente:

Non possono essere ammessi alla prova scritta di cultura generale i candidati che non hanno superato la prova pratica di educazione fisica.

Nello stesso articolo l'ultimo comma è soppresso.

L'art. 27 è modificato nel senso che il primo comma è soppresso.

L'art. 29 è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Tutti gli insegnamenti sono impartiti da professori incaricati.

Gli articoli 65, 66 e 93 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 65. — Quando l'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, avesse, per qualsiasi motivo, a cessare, il suo patrimonio sarà devoluto allo Stato.

Art. 66. — Per il mantenimento dell'Istituto, il direttore, a norma dell'art. 60 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore citato, promuoverà qualsiasi forma

di interessamento o di contribuzione finanziaria da parte di enti o di privati, anche mediante la formazione di un consorzio.

Art. 93. — Le carriere, le qualifiche, la dotazione organica e la progressione economica dei dipendenti dello Istituto sono stabilite dall'annessa tabella. La progressione economica si applica per anzianità senza demerito. Il consiglio di amministrazione è competente ad adeguare il sistema retributivo dei dipendenti dell'ente a quello dei dipendenti statali dell'Università e degli istituti di istruzione superiore.

Gli articoli 97 e 99 sono abrogati.

Gli articoli 102, 103, 113, 114 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

Art. 102. — L'impiegato che, per qualsiasi ragione, non potesse recarsi in ufficio, deve avvisare entro le prime ore del mattino il direttore amministrativo, che ne prenderà nota in apposito registro e riferirà al direttore dell'Istituto per i provvedimenti del caso.

Art. 103. — In caso di assenza per malattia il direttore dell'Istituto può disporre per gli accertamenti di ufficio.

Art. 113. — Agli impiegati di ruolo viene assicurato un trattamento di quiescenza mediante contratto con l'Istituto nazionale delle assicurazioni dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, in conformità delle norme vigenti per i dipendenti di enti di diritto pubblico.

La polizza viene intestata all'assicurato.

Art. 114. — Al personale collocato a riposo spetta un'indennità di buonuscita pari a tante mensilità di stipendio lordo per quanti sono gli anni di servizio prestato.

Il calcolo della predetta indennità va fatto sullo stipendio in godimento all'atto della cessazione di servizio e le frazioni di anno superiore a sei mesi si valutano per intero.

Nel caso di decesso in attività di servizio l'indennità è liquidata seguendo le norme del pubblico impiego.

Gli articoli 115 e 116 sono abrogati.

L'art. 120 è modificato nel senso che il primo comma è abrogato e sostituito dal seguente:

Gli impiegati devono ottemperare agli ordini di servizio ed alle norme di esecuzione rispettivamente impartiti dal consiglio di amministrazione, dal direttore dell'Istituto, dal direttore amministrativo e dai superiori da cui dipendono.

L'art. 130, la tabella *A* e la tabella *B* sono abrogati.

La tabella *C* è abrogata e sostituita dalla seguente:

Numero dei posti	Qualifica	Parametro	Permanenza
	Carriera direttiva		
1	Direttore amministrativo	530	
		487	7 anni
		455	5 »
		426	5 »
		387	2 »
		307	5 »
		257	4 »
		190	6 mesi
	Carriera di concetto amministrativa		
1	Segretario	370	
		297	3 anni
		255	5 »
		218	2 »
		178	4 »
		160	2 »
	Carriera di concetto di ragioneria		
1	Ragioniere	370	
		297	3 anni
		255	5 »
		218	2 »
		178	4 »
		160	2 »
	Carriera esecutiva amministrativa		
7	Coadiutore	245	
		213	3 anni
		183	5 »
		163	2 »
		133	4 »
		120	2 »
	Carriera esecutiva tecnica		
1	Tecnico	245	
		213	3 anni
		183	5 »
		163	2 »
		133	4 »
		120	2 »
	Carriera ausiliaria		
10	Bidello-custode-usciere	165	
		143	6 anni
		133	4 »

A tutto il personale è corrisposto l'assegno perequativo di cui alla legge 15 novembre 1973, n. 734.

Dopo l'ultimo articolo è aggiunto il seguente, relativo alle norme transitorie.

Norme transitorie

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il personale straordinario in servizio, con almeno un anno di anzianità di servizio, alla data di approvazione delle modifiche statutarie, è inquadrato nei posti di ruolo di cui alla allegata pianta organica, per i quali abbia avuto le funzioni e sia in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alle rispettive carriere, prescindendosi dal limite di età.

Per i posti che restino vacanti dopo tale inquadramento, si provvederà, in sede di prima applicazione, mediante concorso interno.

L'anzianità di servizio acquisita dal personale sin dalla data di prima assunzione può essere dal consiglio di amministrazione interamente utilizzata per la ricostruzione delle carriere, applicando per analogia le disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

Dopo l'entrata in vigore del presente provvedimento, il commissario straordinario dispone per la ricostituzione degli organi previsti dallo statuto e pertanto, in

primo luogo si dispone la prima convocazione del consiglio dei professori affinché provveda alla nomina del direttore dell'Istituto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1977

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 dicembre 1977
Registro n. 137 Istruzione, foglio n. 10

AVVISO DI RETTIFICA
(Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, n. 788)

Nel decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1977, n. 788, concernente abolizione delle restituzioni dei dazi doganali per taluni prodotti esportati verso i Paesi membri dell'Associazione europea di libero scambio (E.F.T.A.), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1977, sono apportate le seguenti rettifiche:

a pag. 7880, in corrispondenza della voce « Motopompe per liquidi », dove è indicata l'aliquota in lire per kg, leggasi « *32* » anziché « *75* »;

a pag. 7891, in corrispondenza della voce « Apparecchi di fotogrammetria », dov'è indicata l'aliquota in lire per kg, leggasi « *24* » anziché « *34* ».

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante: « Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro poste, addì 4 maggio 1974, registro n. 33, foglio n. 390, relativo alla costituzione, per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Salvatore Villa il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Vista la terna di nominativi proposta dal Sindacato italiano lavoratori uffici locali agenzie p.t.;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto fino al 20 gennaio 1978, il sig. Sergio Luperi Centoni, direttore ULA nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale degli uffici locali e delle agenzie p.t., in sostituzione del sig. Salvatore Villa, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1977

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977
Registro n. 36 Poste, foglio n. 218

(13254)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 agosto 1977.

Sostituzione di un membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 208, recante modificazioni alla legge 18 ottobre 1942, n. 1408, in materia di assistenza al personale postelegrafonico;

Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici;

Vista la legge 15 febbraio 1967, n. 39: « Modificazioni dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542, concernente il riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici »;

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 325, recante: « Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1974, registrato alla Corte dei conti - Ufficio riscontro poste, addì 4 maggio 1974, registro n. 33, foglio n. 390, relativo alla costituzione, per il quadriennio 21 gennaio 1974-20 gennaio 1978, del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici, e successive modificazioni;

Considerata la necessità di procedere alla sostituzione in seno al consiglio di cui sopra del rappresentante del personale sig. Rocca Domenico il quale ha chiesto di essere sollevato dall'incarico;

Vista la terna di nominativi proposta dalla Federazione italiana postelegrafonici;

Sulla proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Articolo unico

Per il periodo intercorrente dalla data del presente decreto e fino al 20 gennaio 1978, il sig. Svizzero Claudio, capo ufficio nell'Amministrazione delle poste

e delle telecomunicazioni, è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici in rappresentanza del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, in sostituzione del sig. Rocca Domenico, dimissionario.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1977

LEONE

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1977
Registro n. 36 Poste, foglio n. 343

(13255)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Surbo.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Surbo (Lecce), al quale per legge sono assegnati venti membri, risultò composto a seguito delle elezioni del 15 giugno 1975, di vari gruppi di diversa ispirazione politica privi singolarmente di una decisiva maggioranza.

L'eterogeneità e l'eccessivo frazionamento dei vari gruppi non hanno reso possibile il regolare svolgersi della vita amministrativa.

In data 4 ottobre 1976 il sindaco rassegnava le dimissioni dalla carica.

Poiché la giunta municipale ometteva di convocare il consiglio comunale per la presa d'atto di dette dimissioni, il prefetto, con decreto 17 febbraio 1977, n. 45/13.1/Gab., convocava d'ufficio quel consesso per i giorni 27 e 31 gennaio c.a., rispettivamente in prima e seconda convocazione, per la presa d'atto di dette dimissioni e per l'elezione del nuovo sindaco.

Nella seduta del 27 gennaio c.a. il consiglio comunale dopo la presa d'atto delle dimissioni non riusciva ad eleggere il nuovo sindaco per mancanza del numero legale.

Il prefetto, con decreto n. 45/13.1/Gab. del 5 febbraio 1977, disponeva, allora, due nuove convocazioni del consiglio comunale in seduta straordinaria per i giorni 10 e 12 febbraio 1977, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco.

Entrambe le riunioni riuscivano infruttuose per mancanza del numero legale dei presenti prescritto dall'art. 5 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

Allo scopo di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto, con decreto 17 febbraio 1977, n. 45/13.1/Gab., convocava d'ufficio il civico consesso per i giorni 23 e 25 febbraio 1977, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con all'ordine del giorno l'elezione del sindaco con l'esplicita diffida, notificata ai singoli consiglieri, che in caso di esito infruttuoso delle sedute sarebbe stato proposto lo scioglimento del consiglio stesso, ai sensi dell'art 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, legge comunale e provinciale.

Neppure tale tentativo sortiva l'effetto voluto in quanto le due sedute riuscivano infruttuose per mancanza del numero legale.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito, nonostante formale diffida, nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Surbo (Lecce), in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo alla misura proposta.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Surbo (Lecce) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Francesco Leopizzi.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Surbo (Lecce) non è riuscito a provvedere alla sostituzione del sindaco dimissionario, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 aprile 1977;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Surbo (Lecce) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Leopizzi è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1977

LEONE

COSSIGA

(13140)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 novembre 1977.

Scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna.

Al Presidente della Repubblica

In seno al consiglio comunale di Pratola Peligna, eletto il 15 giugno 1975, sono sorti profondi contrasti che pregiudicando la normale attività del civico consesso, lo hanno reso carente in ordine al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977.

Invero, scaduto infruttuosamente il termine del 31 ottobre 1976, entro il quale il predetto bilancio avrebbe dovuto essere approvato a norma dell'art. 4, primo comma, della legge 22 dicembre 1969, n. 964, la competente sezione del comitato regionale di controllo con provvedimento n. 215 del 2 dicembre 1976, notificato ai singoli consiglieri, diffidava il consi-

glio comunale di Pratola Peligna a provvedere all'esame ed alla approvazione dell'importante documento contabile entro venti giorni dalla data di ricezione della diffida stessa con l'espressa avvertenza che, nell'ipotesi di inadempienza, si sarebbe provveduto all'adozione dei provvedimenti sostitutivi previsti dall'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964.

La giunta municipale, con deliberazione 14 dicembre 1976, n. 451, convocava il consiglio comunale per il giorno 28 dicembre 1976 per l'esame dello schema di bilancio deliberato dalla giunta stessa in data 14 dicembre 1976.

Tale riunione riusciva infruttuosa ai fini dell'approvazione del bilancio.

Nella successiva riunione del 5 febbraio 1977, disposta dalla giunta municipale con deliberazione 12 gennaio 1977, n. 4, lo schema di bilancio riportava otto voti favorevoli, otto contrari, due astenuti, presenti diciotto consiglieri sui venti assegnati all'ente.

Il comitato di controllo, allora, con provvedimento n. 207 del 10 febbraio 1977, nominava un commissario che in data 14 dicembre 1977 provvedeva all'approvazione del bilancio in sostituzione del consiglio comunale.

Il prefetto, considerato che il predetto consiglio ha persistito nel violare un preciso obbligo di legge, ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, a norma dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al riguardo si osserva che il predetto consiglio comunale non è riuscito a deliberare il bilancio 1977 nei termini di cui all'art. 4 della citata legge n. 964 del 1969 ed in quelli, all'uopo assegnati, dall'organo regionale di controllo tanto da rendere necessaria la deliberazione del bilancio in via sostitutiva.

Si ritiene, pertanto, che ricorrano, nella fattispecie, le condizioni previste dall'art. 4 della legge n. 964 del 1969 per procedere allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila).

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza dell'8 aprile 1977.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del dott. Franco Franceschini.

Roma, addì 15 novembre 1977

Il Ministro per l'interno: COSSIGA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado formale diffida, il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) non ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 1977 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza dell'8 aprile 1977;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964 e 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pratola Peligna (L'Aquila) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Franco Franceschini è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 17 novembre 1977

LEONE

COSSIGA

(13141)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 1977.

Nomina del presidente dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato della pesca, degli sports nautici e attività affini ».

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 3 del regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il regio decreto 30 novembre 1936, n. 2497, con il quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra nazionale mercato della pesca », successivamente denominato « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 422, che ne ha approvato lo statuto, 30 aprile 1965, n. 895, 10 giugno 1969, n. 522 e 19 novembre 1974, n. 896, che hanno modificato lo statuto stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 7, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di fiere e mercati;

Considerato che l'ente suindicato organizza periodicamente manifestazioni fieristiche a carattere internazionale;

Ritenuto di dover procedere al rinnovo della carica di presidente dell'ente per un nuovo triennio, ai sensi dell'art. 7 dello statuto sopra citato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Il comm. Guido Mantovani è nominato presidente dell'ente autonomo « Fiera di Ancona - Mostra mercato internazionale della pesca, degli sports nautici e attività affini », con sede in Ancona, per la durata di un triennio a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 novembre 1977

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
ERMINERO

(13291)

DECRETO MINISTERIALE 26 maggio 1977.

Valore e caratteristiche tecniche di tre francobolli della serie ordinaria dedicata al « Turismo » aventi come soggetti il castello di Canossa, Fermo e le grotte di Castellana.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, prima citato, per il quale, sino all'emanazione delle norme di esecuzione del predetto testo unico, si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni regolamentari;

Visto l'art. 238 del regolamento per i servizi postali, titolo preliminare e parte prima, approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689;

Visto il decreto interministeriale 10 novembre 1973, con il quale è stata riconosciuta l'opportunità di emettere alcune serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, a partire dal 1973, aventi come tematiche: le fontane d'Italia, l'arte italiana, i ritratti di artisti italiani, il Santo Natale ed il Turismo;

Visto il decreto interministeriale 15 marzo 1977, con il quale è stata, tra l'altro, autorizzata l'emissione, nel 1977, di altri tre francobolli della serie ordinaria dedicata al « Turismo », aventi come soggetti il castello di Canossa, Fermo e le grotte di Castellana;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1408 dell'11 maggio 1977;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi, nel valore unico da L. 170, tre francobolli della serie ordinaria dedicata al « Turismo », aventi come soggetti il castello di Canossa, Fermo e le grotte di Castellana.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: millimetri 48 × 40; formato stampa: mm 44 × 36; dentellatura: 14; foglio: 25 esemplari; quadricromia.

La vignetta, con identica impostazione per i tre soggetti, incorniciata da una fascia di colore e da sottili fili in nero, riproduce una veduta pittorica della località prescelta:

castello di Canossa, in Emilia (cornice di color bruno);

Fermo, nelle Marche (cornice di color viola);

grotte di Castellana, nelle Puglie (cornice di color grigio).

Sul lato superiore della cornice, è posta, rispettivamente, la leggenda in chiaro « CASTELLO DI CANOSSA », « FERMO », « GROTTE DI CASTELLANA »; sul lato inferiore sono riportate la parola « ITALIA » e l'indicazione del valore, « L. 170 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1977

Il Ministro
per le poste e le telecomunicazioni
COLOMBO

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1977
Registro n. 35 *Poste, foglio n.* 1

(12918)

DECRETO MINISTERIALE 17 giugno 1977.

Dichiarazione del valore internazionale della zona denominata « Palude di Colfiorito », per effetto della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar (Iran) il 2 febbraio 1971 e ratificata con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale piena ed intera esecuzione è data alla convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;

Visti i criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale adottati in occasione della conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici, tenutasi ad Heilingenhafen dal 2 al 6 dicembre 1974;

Considerato che, a norma dell'art. 2, n. 4, della convenzione precitata ed in base ai suddetti criteri vennero indicate alcune zone umide, tra le quali la « Palude di Colfiorito » in appresso descritta, ai fini del loro inserimento nell'elenco delle zone umide di interesse internazionale;

Riconosciuto: che la zona denominata « Palude di Colfiorito » costituisce l'unico esempio di palude carsica con specchio lacustre perenne in tutto l'Appennino; che costituisce altresì una stazione di rifugio di alcune specie botaniche relitte, presenti in poche altre località e molto rare lungo tutta la catena dell'Appennino; che è stata oggetto di numerose ricerche da parte di istituti universitari; che è ubicata in zona idonea per la ricerca scientifica e l'educazione; che è in grado di essere effettivamente conservata e gestita dal punto di vista fisico;

Decreta:

La zona umida denominata « Palude di Colfiorito » situata in comune di Foligno (provincia di Perugia, regione Umbria) è dichiarata di valore internazionale ai sensi e per gli effetti della convenzione relativa alle zone umide di interesse internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per complessivi Ha 157 circa.

Il presente decreto sarà inviato alle autorità competenti in materia di assetto del territorio e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 giugno 1977

p. *Il Ministro*: ZURLO

Palude di Colfiorito

Sup. Ha 157

Com.: Foligno

Prov.: Perugia

Reg.: Umbria
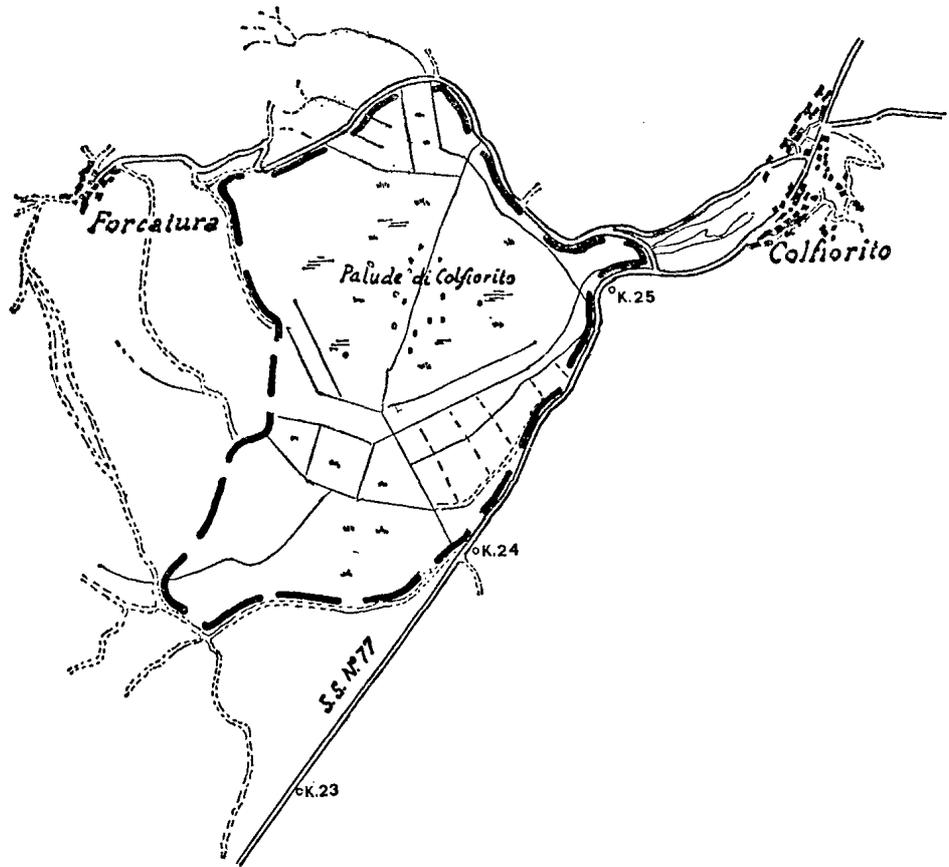
confine

Scala 1 : 25.000

(12472)

DECRETO MINISTERIALE 14 ottobre 1977.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Taranta Peligna.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Chieti per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 novembre 1975 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, una zona del comune di Taranta Peligna, facente parte del Massiccio della Majella;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della predetta legge all'albo del comune di Taranta Peligna;

Viste le opposizioni presentate, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte del sindaco di Taranta Peligna e di alcuni cittadini del comune stesso;

Considerata l'opportunità, in accoglimento della richiesta del predetto comune, di accettare la nuova perimetrazione proposta in considerazione dello stato attuale del centro urbano che non contiene validi motivi di tutela paesistica;

Visto, pertanto, che il vincolo viene così a conformarsi: dal confine comunale con Lama dei Peligni sulla strada statale n. 84 Frentana corre lungo la stessa strada, a valle della medesima, alla distanza di m 20 dell'asse stradale fino al confine con il comune di Lettopalena; segue poi i confini comunali con Lettopalena, percorre il confine provinciale con L'Aquila fino ad intersecare i confini con Lama dei Peligni e, ridiscendendo lungo lo stesso confine, si ricongiunge con la sopracitata strada statale n. 84;

Visto l'art. 3, ultimo comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché gli elementi caratteristici che si riscontrano vanno dalla orrida visione della gola detta « Valle di Taranta », nella quale insiste il complesso speleologico della « Grotta del Cavallone » di d'annunziana memoria, fortunatamente pervenuta ancora intatta nelle sue forme ambientali, alla gola di S. Martino alla quale si accede attraverso un letto torrentizio, intercalato da massierratici, che si restringe in una vera e propria fenditura della montagna della larghezza minima di un metro per, poi, allargarsi nella stupenda conca di « Macchia Tonga » dalla quale, in una visione scenografica, si possono abbracciare le varie cime del Massiccio della Majella; nella varietà degli elementi contrastanti e componenti la bellezza ambientale della Majella esiste il vecchio centro di Palena che, sormontato dal piccolo Castello, sembra incastonato sullo sfondo roccioso e contemporaneamente boschivo delle falde della montagna che continuano nella Piana di « S. Antonio » e nella località denominata « Canaloni » e « Porche » tutto si congiunge nelle alte posizioni nelle zone di « Tavola Rotonda » e « Fondo di Femmina Morta »; ennesima posizione ambientale di pregio, ricadente nel perimetro comunale di Palena, è il « Valico della Forchetta » che può considerarsi la punta estrema discendente del Massiccio della Majella, pronto a lasciare il posto al « Piano delle Cinque Miglia » con una puntualizzazione caratteristica che è data da una folta abetaia nella quale, *rara avis*, l'uomo moderno ha posto una stazione ferroviaria degna dello stupendo quadro paesistico; la continua serie dei punti di vista, alternati vicendevolmente, si compongono in una unitarietà biologica e ambientale che ha come elementi connettivi i boschi di « Pino Mugo » e le folte abetaie intercalate dagli ampi e vasti altipiani, l'immissione dei territori comunali di pertinenza di Gamberale e Pizzoferrato sono conseguenza delle uniformità dei valori geometrici e ambientali che si compongono in una visione dinamica e in un complesso collegato direttamente alla « Madre Majella » non a caso i « Pizzi » di Pizzoferrato sono elementi morfologicamente facenti parte della Majella; la presenza di alte quote nel Massiccio permette un'altra continua serie di punti vista e d'insieme che si compendiano in una visione panoramica toccante zone che vanno dal Gran Sasso all'Adriatico, dalle Tremiti al Velino, dalle Mainarde alle pianure Molisane; per i comuni di Palombaro, Civitella Messer Raimondo e di Lama dei Peligni vengono interessate zone della Majella da collegarsi in una continuità di intenti vincolistici e ambientali occorrenti ad una corretta tutela;

Decreta:

La zona, come sotto specificata, sita nel territorio del comune di Taranta Peligna (Chieti) ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, numeri 3 e 4, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: dal confine comunale con Lama dei Peligni sulla strada statale n. 84 Frentana corre lungo la stessa strada, a valle della medesima, alla distanza di m 20 dell'asse stradale fino al confine con il comune di Lettopalena; segue poi i confini comunali con Lettopalena, percorre il confine provinciale con L'Aquila fino ad intersecare i confini con Lama dei Peligni ridiscendendo lungo lo stesso confine, si ricongiunge con la sopracitata strada statale n. 84.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di L'Aquila curerà che il comune di Taranta Peligna provveda alla affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Roma, addì 14 ottobre 1977

p. *Il Ministro*: SPITELLA

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CHIETI

Verbale n. 8

Oggi, 19 novembre 1975, presso la sede dell'amministrazione provinciale di Chieti si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Chieti per discutere il seguente ordine del giorno:

1) proposta di vincolo paesistico del complesso monumentale della Majella per la zona interessante la provincia di Chieti per i comuni di Palombaro, Fara S. Martino, Civitella Messer Raimondo, Lama dei Peligni, Taranta Peligna, Lettopalena, Palena, Pizzoferrato e Gamberale.

(Omissis).

Alle ore 10 constatata la presenza del numero legale dei componenti la commissione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, il presidente dichiara aperta la seduta.

Nel corso della discussione preliminare, alla quale partecipano tutti i membri intervenuti, si accerta che la commissione è favorevole alla continuazione dell'apposizione del vincolo paesistico del Massiccio della Majella, così come già iniziata, nella sua programmazione, in altri comuni della provincia onde permettere un totale vincolo paesistico, che sarà esteso anche alle altre province interessate al Massiccio.

(Omissis).

La discussione continua con l'intervento di tutti i presenti. Il presidente, ritenendo opportuno concludere la riunione invita i membri ad esprimere il loro voto sulla proposta di vincolo per la zona interessata dal comune di Palombaro.

(Omissis).

All'espressione del voto i sindaci si allontanano dalla sala per esprimere una mozione.

(Omissis).

Comune di Taranta Peligna:

il sindaco si associa alla mozione e propone il rinvio della riunione.

Il presidente non accetta la proposta e limita la zona da sottoporre a vincolo che è così espressa:

dal confine comunale con Lama dei Peligni, sulla strada statale n. 84 segue un tratto lungo il confine fino a quota 615 per ridiscendere la linea retta fino a quota 516, 501, 472, 453 lungo l'asse della strada che conduce a Lettopalena fino ai confini del già citato comune. Segue i confini comunali con Lettopalena percorre il confine provinciale con L'Aquila fino ad intersecare i confini di Lama dei Peligni e ridiscende lungo lo stesso fino a ricongiungersi con la strada statale n. 84.

Si vota. Il sindaco di Taranta Peligna si astiene. La proposta di vincolo viene approvata a maggioranza.

(Omissis).

(12910)

DECRETO MINISTERIALE 22 ottobre 1977.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Enzimal » della ditta Limas S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 5046/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 17 aprile 1962, con il quale venne registrata al n. 11224/A la categoria capsule della specialità medicinale denominata « Enzimal », nella confezione tubetto da 40 capsule, a nome della ditta Limas S.p.a., con sede in Milano, via Bacchiglione, 16, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che il controllo eseguito dall'Istituto superiore di sanità su campioni del prodotto in questione ha avuto esito non favorevole per attività amilalitica eccedente il valore dichiarato (10 volte ca.) oltre i limiti consentiti;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria capsule della specialità medicinale denominata « Enzimal » nella confezione tubetto da 40 capsule, registrata al numero 11224/A, in data 17 aprile 1962, a nome della ditta Limas S.p.a., con sede in Milano, via Bacchiglione, 16.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 ottobre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12437)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1977.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e architetti.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

E

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 marzo 1958, n. 179, relativa all'istituzione ed all'ordinamento della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti e, in particolare, l'art. 18 della legge concernente la costituzione del collegio dei revisori dei conti della Cassa medesima;

Vista la legge 11 novembre 1971, n. 1046, recante modifiche ed integrazioni alla predetta legge n. 179 del 1958;

Visto il proprio decreto in data 7 luglio 1976, con il quale è stato ricostituito l'organo predetto;

Vista la nota n. 7/59.7.B in data 8 luglio 1977, con la quale il Ministero di grazia e giustizia, nel comunicare che il dott. Giovanni Bonadonna, membro effettivo dell'organo medesimo, ha rassegnato le dimissioni dalla carica, ha designato in sua sostituzione il dottor Peppino Niutta;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Peppino Niutta è nominato membro effettivo del collegio dei revisori dei conti della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia ed in sostituzione del dott. Giovanni Bonadonna, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

Il Ministro per il tesoro
STAMMATI

(12534)

DECRETO MINISTERIALE 11 novembre 1977.

Determinazione dei nuovi canoni per la concessione della pubblicità lungo od in vista delle strade statali.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE
DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto l'art. 8 del testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740, con il quale si definiscono fra l'altro i criteri per la fissazione delle somme dovute dagli utenti per i canoni di licenze e concessioni;

Visto l'art. 37, primo comma, della legge 7 febbraio 1961, n. 59, con il quale si stabilisce che l'A.N.A.S. ha la gestione, in regime di esclusività, della esposizione di pubblicità, con qualsiasi mezzo, lungo le autostrade e le strade statali o in vista di esse;

Visto l'art. 9, ultimo comma, della legge 24 luglio 1961, n. 729, con cui si vieta qualsiasi forma di pubblicità lungo i tracciati autostradali;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1947, n. 6426, con il quale sono state determinate le tariffe vigenti;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1961, numero 10453, con il quale si sopprime l'art. 4 del citato decreto ministeriale 20 agosto 1947, n. 6426;

Ritenuta la necessità di aggiornare in misura adeguata le tariffe predette;

Ritenuto che tale necessità è stata evidenziata anche dalla commissione interministeriale, nominata con il decreto ministeriale 8 ottobre 1975, n. 1726, per il riordino della pubblicità lungo o in vista delle strade statali;

Visto il voto 6 ottobre 1977, n. 1604, del consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

E' dovuto un canone annuo di L. 2.000 per metro quadrato per la pubblicità di qualsiasi genere lungo od in vista delle strade statali.

Art. 2.

E' dovuto un canone aggiuntivo annuo di L. 1.000, per ogni impianto pubblicitario i cui pali di sostegno siano collocati in sede di pertinenza stradale.

Art. 3.

E' dovuto un canone annuo di L. 4.000 per metro quadrato per la pubblicità collocata nell'area dei distributori di carburanti.

Art. 4.

E' dovuto un canone annuo, per metro quadrato, doppio rispetto alle tariffe di cui agli articoli 1 e 3 del presente decreto, per la pubblicità luminosa od illuminata (mediante apparecchiature elettriche).

Art. 5.

Le tariffe di cui sopra decorrono dal 1° gennaio 1978 per le concessioni pubblicitarie che verranno rilasciate a partire da detto termine e dalla data di decorrenza dell'eventuale rinnovo per le concessioni attualmente in corso e per le quali il rinnovo venga accordato dopo il 1° gennaio 1978.

Roma, addì 11 novembre 1977

Il Ministro: GULLOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1977
Registro n. 6 A.N.A.S., foglio n. 42

(13145)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1977.

Sostituzione di un sindaco effettivo dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691 e 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298, relativa allo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale ed insulare;

Visto l'art. 20 del vigente statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del collegio sindacale dell'istituto medesimo;

Visto il proprio decreto in data 29 dicembre 1975, con il quale il dott. Felice Ruggiero è stato nominato sindaco effettivo dell'istituto in parola;

Considerato che il dott. Felice Ruggiero è stato destinato ad altro incarico;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il dott. Oreste Piemontese è nominato sindaco effettivo dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER), ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

Il predetto rimarrà in carica per il restante periodo del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(12736)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1977.

Determinazione delle manifestazioni di sorte (lotterie, pesche di beneficenza e tombole) autorizzabili dalle intendenze di finanza durante l'anno 1978.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 40 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni;

Ritenuto che occorre determinare quante lotterie, pesche di beneficenza e tombole potranno essere autorizzate durante l'anno 1978 da ciascuna intendenza;

Determina:

Le intendenze di finanza sottoindicate sono autorizzate a concedere, durante l'anno 1978, agli enti che ne facciano richiesta, lo svolgimento di lotterie, pesche di beneficenza e tombole, di cui alla citata legge, nel limite a fianco di ciascuna di esse indicato:

Intendenze di finanza	Lotterie	Pesche e banchi di beneficenza	Tombole
Agrigento	15	3	—
Alessandria	15	85	5
Ancona	15	30	15
Aosta	6	15	5
L'Aquila	50	3	2
Arezzo	25	36	38
Ascoli Piceno	45	5	10
Asti	15	75	4
Avellino	3	—	—
Bari	10	6	2
Belluno	10	40	25
Benevento	10	5	3
Bergamo	10	15	5
Bologna	24	200	12
Bolzano	5	7	—
Brescia	10	40	2
Brindisi	10	10	10
Cagliari	10	6	2
Caltanissetta	6	—	—
Campobasso	15	5	—
Caserta	10	—	5
Catania	20	10	2
Catanzaro	10	—	—
Chieti	15	5	5
Como	20	25	5
Cosenza	20	12	—
Cremona	30	140	10
Cuneo	20	60	—
Enna	6	3	3
Ferrara	50	10	40
Firenze	25	80	30
Foggia	5	—	—
Forlì	22	18	5
Frosinone	80	5	10
Genova	60	140	2
Gorizia	5	50	45
Grosseto	40	70	70
Imperia	5	15	2
Isernia	10	5	5
La Spezia	40	70	5
Latina	70	5	45
Lecce	6	4	3
Livorno	15	20	25
Lucca	20	40	20
Macerata	50	30	25
Mantova	25	45	30
Massa Carrara	15	30	5
Matera	4	4	—
Messina	8	5	3
Milano	25	25	8
Modena	10	10	6
Napoli	10	—	1
Novara	20	180	20
Nuoro	10	12	—
Oristano	5	5	1
Padova	15	80	35
Palermo	10	3	—
Parma	25	35	12
Pavia	20	150	15
Perugia	55	60	15
Pesaro	5	5	5
Pescara	40	10	10
Piacenza	10	80	10
Pisa	8	8	60
Pistoia	25	25	15
Pordenone	50	90	45
Potenza	5	5	5
Ragusa	12	8	4
Ravenna	6	22	15
Reggio Calabria	15	5	—
Reggio Emilia	25	60	20
Rieti	40	5	10
Roma	200	80	120
Rovigo	40	20	40
Salerno	10	5	—
Sassari	2	20	—
Savona	8	40	1
Siena	35	60	40
Siracusa	4	1	1
Sondrio	5	5	3
Taranto	8	—	—
Teramo	62	2	2
Terni	70	36	65
Torino	25	120	3
Trapani	—	10	—
Trento	36	200	5
Treviso	20	100	45
Trieste	5	5	10
Udine	55	220	75
Varese	40	50	35
Venezia	15	75	40
Vercelli	10	80	5
Verona	60	50	20
Vicenza	40	170	60
Viterbo	25	4	110

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1977

Il Ministro: PANDOLFI

(12952)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla società « Fidicontrol - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fidicontrol - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Roma, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fidicontrol - Società fiduciaria e di revisione - Società per azioni », con sede in Roma, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(12674)

DECRETO MINISTERIALE 23 novembre 1977.

Autorizzazione alla società « Fiduciaria ambrosiana S.p.a. », in Milano, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Fiduciaria ambrosiana S.p.a. », con sede in Milano, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Fiduciaria ambrosiana S.p.a. », con sede in Milano, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1977

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

(12673)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Sostituzione di un membro della commissione per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto 19 novembre 1976, con il quale è stata costituita la commissione, composta da funzionari del Ministero della marina mercantile e del Ministero dei trasporti, per esprimere il parere sulle domande di riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche, ai fini della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 10 gennaio 1977, che contiene le norme per il riconoscimento degli enti e delle associazioni nautiche suddetti;

Considerata la necessità di sostituire il dott. Lino Ferraro, dirigente superiore, capo del servizio autonomo della navigazione interna del Ministero dei trasporti, collocato a riposo;

Decreta:

Il dott. Giorgio Baldassari, dirigente superiore, capo del servizio autonomo della navigazione interna del Ministero dei trasporti è nominato membro della commissione di cui alle premesse in sostituzione del dottor Lino Ferraro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro per i trasporti
e, ad interim,
per la marina mercantile
LATTANZIO

(12959)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1977.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 novembre 1977, contenente disposizioni per l'anticipazione del pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale insegnante delle scuole materne ed elementari statali.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112, concernente il pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre ai dipendenti statali;

Visto il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 892, recante modifiche al citato art. 6 della legge 14 aprile 1977, n. 112;

Visto l'art. 370 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1974, n. 119;

Visto il proprio decreto 16 novembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 325 del 29 novembre 1977, col quale, in esecuzione del sesto comma del citato art. 370, per esigenze connesse con il funzionamento del servizio di tesoreria, le sezioni di tesoreria provinciale e gli altri uffici pagatori dello Stato sono stati autorizzati ad iniziare il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale delle scuole materne ed elementari statali con alcuni giorni di anticipo rispetto alla data vigente, con esclusione della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre;

Ritenuto che, per le medesime esigenze, occorre estendere la predetta disposizione anche al pagamento della tredicesima mensilità e dello stipendio del mese di dicembre, a favore delle suindicate categorie di personale;

Considerato che, in relazione al limitato numero di interessati, non risulta conveniente l'adozione di una particolare procedura meccanografica per anticipare il pagamento degli stipendi e della tredicesima mensilità al predetto personale amministrato con ruoli di spesa fissa;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 2 del decreto ministeriale 16 novembre 1977, richiamato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Le sezioni di tesoreria provinciale e gli altri uffici pagatori dello Stato sono altresì autorizzati ad iniziare il pagamento diretto della tredicesima mensilità nonchè dello stipendio e degli altri assegni fissi relativi al mese di dicembre, a favore delle categorie di personale indicate nell'articolo precedente, il giorno 17 dello stesso mese di dicembre ovvero il precedente giorno lavorativo, qualora il giorno 17 non sia lavorativo.

Per il pagamento ai delegati alla riscossione si applica la disposizione di cui al secondo comma del precedente art. 1, con riferimento al termine stabilito nel presente articolo ».

Art. 2.

Al decreto ministeriale 16 novembre 1977, dopo l'art. 2, è aggiunto il seguente:

« Art. 2-*bis*. — Le norme contenute negli articoli precedenti non si applicano al pagamento a favore del personale contemplato dal presente decreto, amministrato con ruoli di spesa fissa ».

Art. 3.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto immediato.

Roma, addì 13 dicembre 1977

Il Ministro: STAMMATI

(13430)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Bologna ad accettare un legato

Con decreto del prefetto della provincia di Bologna 18 ottobre 1977, l'Università degli studi di Bologna è stata autorizzata ad accettare il legato, consistente nella somma di L. 10.000.000, disposto dalla sig.ra Olga Ferroni vedova Chiarini allo scopo di costituire un premio annuale per la migliore tesi di laurea presso la facoltà di giurisprudenza, nelle discipline del diritto civile, commerciale, processuale civile e fallimentare, da intitolarsi a « Primo avv. Leopoldo Ferroni ».

(13167)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1975.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1977, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 24.260.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1975.

(5138/M)

Autorizzazione al comune di Noto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1976

Con decreto ministeriale 16 dicembre 1977, il comune di Noto (Siracusa), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.194.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1976.

(5297/M)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni ai confini della zona faunistica delle Alpi in provincia di Treviso

Con decreto ministeriale 29 ottobre 1977, ai sensi dell'art. 5 del testo unico approvato con regio decreto del 5 giugno 1939, n. 1016, i confini della zona faunistica delle Alpi ricadenti nei territori della provincia di Treviso delimitati con il decreto ministeriale 15 aprile 1940 vengono ampliati lungo le seguenti strade:

statale Barsanese dal confine con la provincia di Vicenza fino al ponte della Priula, da qui lungo la statale Alemagna fino al confine con la provincia di Pordenone nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(13277)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone per la bollatura dei metalli preziosi recante il marchio di identificazione « 5-TO »

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che la ditta Aurora S.p.a., in Torino, via Arcivescovado, n. 1, assegnataria del marchio di identificazione per metalli preziosi « 5-TO » ha dichiarato che un punzone recante il predetto marchio di identificazione è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Torino.

(13274)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Risina gialla dell'impresa Ravit S.p.a., in Torino.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Risina gialla concessa all'impresa Ravit S.p.a., in Torino, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13275)

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Pacol 1,5 % dell'impresa Sodirodia S.p.a., in Milano.

Con decreto ministeriale 23 novembre 1977 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Pacol 1,5 % concessa all'impresa Sodirodia S.p.a., in Milano, con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13276)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*) Elenco n. 26

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa ai titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 15 mod. cambio 5%. — Data: 12 novembre 1976. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: sezione di tesoreria di Massa. — Intestazione: Rocca Giorgio, nato a Carrara il 4 gennaio 1924. — Titoli del debito pubblico: al portatore 6. — Capitale L. 100.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(12686)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 242

Corso dei cambi del 14 dicembre 1977 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	873,80	873,80	873,50	873,80	—	873,75	873,70	873,80	873,80	873,80
Dollaro canadese	795 —	795 —	795 —	795 —	—	795,05	794,90	795 —	795 —	795 —
Franco svizzero	424,33	424,33	423,65	424,33	—	424,30	423,10	424,33	424,33	424,35
Corona danese	148,43	148,43	148,30	148,43	—	148,45	148,42	148,43	148,43	148,50
Corona norvegese	168,89	168,89	168,50	168,89	—	168,87	168,70	168,89	168,89	168,90
Corona svedese	184,65	184,65	184,58	184,65	—	184,63	184,48	184,65	184,65	184,65
Fiorino olandese	380,10	380,10	378,70	380,10	—	380,11	379,55	380,10	380,10	380,10
Franco belga	26,146	26,146	26,10	26,146	—	26,16	26,145	26,146	26,146	26,15
Franco francese	182,63	182,63	182,58	182,63	—	182,62	182,59	182,63	182,63	182,65
Lira sterlina	1615,50	1615,50	1616,25	1615,50	—	1615,45	1615,80	1615,50	1615,50	1615,50
Marco germanico	412,29	412,29	412,22	412,29	—	412,28	412,36	412,29	412,29	412,30
Scellino austriaco	57,435	57,435	57,50	57,435	—	57,45	57,60	57,435	57,435	57,45
Escudo portoghese	21,80	21,80	21,75	21,80	—	21,80	21,82	21,80	21,80	21,80
Peseta spagnola	10,728	10,728	10,72	10,728	—	10,72	10,735	10,728	10,728	10,72
Yen giapponese	3,634	3,634	3,70	3,634	—	3,69	3,697	3,634	3,634	3,69

Media dei titoli del 14 dicembre 1977

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	74,450
Redimibile 3,50 % 1934	99,150
» 3,50 % (Ricostruzione)	96,825
» 5 % (Ricostruzione)	98,825
» 5 % (Riforma fondiaria)	100,975
» 5 % (Città di Trieste)	96,500
» 5 % (Beni esteri)	96,225
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,875
» 5,50 % » » 1968-83	80,550
» 5,50 % » » 1969-84	76,800
» 6 % » » 1970-85	76,525
» 6 % » » 1971-86	74,225
» 6 % » » 1972-87	71,375
» 9 % » » 1975-90	81,300
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	81,475
» 9 % » » 1977-92	89 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1978	90,90
» » » 5,50 % 1979	90,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1978)	97,975
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	98,600
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	87,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,300
» poliennali 7 % 1978	98,600
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	95,500
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	93,900
» » 9 % 1980	92,900
» » 10 % 1981	93,425

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 14 dicembre 1977

Valuta	Cambio
Dollaro USA	873,75
Dollaro canadese	794,95
Franco svizzero	423,715
Corona danese	148,45
Corona norvegese	168,795
Corona svedese	184,565
Fiorino olandese	379,825
Franco belga	26,154
Franco francese	182,61
Lira sterlina	1615,65
Marco germanico	412,325
Scellino austriaco	57,527
Escudo portoghese	21,81
Peseta spagnola	10,731
Yen giapponese	3,695

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Spostamento della sede e variante al diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti per laureati in fisica nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva da destinare al servizio sismico del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Si rende noto che con decreto ministeriale 3 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1977, registro n. 17 Lavori pubblici, foglio n. 303, le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a tre posti per laureati in fisica nella qualifica iniziale della carriera tecnica direttiva da destinare al servizio sismico del Consiglio superiore dei lavori pubblici, indetto con decreto ministeriale 13 giugno 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 luglio 1977, registro n. 11 Lavori pubblici, foglio n. 93, si svolgeranno nei giorni 19 e 20 dicembre 1977, alle ore otto, presso la sala del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sita in Roma, via Torino n. 45.

(13402)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco degli aiuti di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 5 novembre 1971, e successive modifiche, concernente l'elenco degli aiuti di chirurgia toracica idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45, con il quale a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di chirurgia toracica in base al possesso dei requisiti previsti dal secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuti di chirurgia toracica presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito l'idoneità in un concorso espletato ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Mezzacapo Bruno, nato a Capranica il 20 febbraio 1935;
Puntillo Fausto, nato a Cerisano il 9 febbraio 1933;
Zeri Giorgio, nato a Roma il 30 agosto 1925.

Art. 2.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(12979)

Elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto il proprio decreto in data 27 ottobre 1972, e successive modifiche ed integrazioni, concernente l'elenco degli aiuti di medicina generale idonei ai sensi dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale poiché la norma citata prevede che il Ministero della sanità predisponga distinti elenchi di detti sanitari, secondo la qualifica e disciplina, a seguito di domande dei sanitari predetti;

Considerato che la norma medesima comporta la caducazione degli elenchi degli idonei di cui ai menzionati decreti ministeriali, fatti salvi i nominativi di coloro che hanno conseguito l'idoneità nazionale o regionale, ed il loro rinnovo in base alle nuove disposizioni;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di medicina generale in base al possesso dei requisiti previsti dal primo e secondo comma dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri, a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso ospedali dipendenti da enti ospedalieri e presso ospedali dipendenti da enti di cui al penultimo comma dell'art. 1 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 e di quelli di cui alla legge 26 novembre 1973, n. 817:

Agnoli Fabrizio, nato a Valle di Cadore il 13 giugno 1942;
Aprile Franco, nato a Modica il 30 ottobre 1929;
Aragona Carlo, nato a Feltre il 29 gennaio 1925;
Arista Arnaldo Amedeo, nato a Roma il 3 novembre 1920;
Arsie Mirko, nato a Rossano Veneto il 15 marzo 1930;
Attard Beniamino, nato a Catania il 14 ottobre 1935;
Balducci Gennaro, nato a Faenza il 19 settembre 1940;
Bersi Mario, nato a Ghiffa il 29 agosto 1941;
Bocchinfuso Vincenzo, nato a Maenza il 15 ottobre 1942;
Bontempi Enzo, nato a Vazzola l'8 maggio 1930;
Brizzolari Ferruccio, nato a Ospedaletto Lodigiano il 29 dicembre 1923;
Bruchner Manuela, nata a Settimo Torinese il 13 novembre 1935;
Cantamessa Carmela, nata a Govone il 15 ottobre 1939;
Cantone Pierangelo, nato a Serravalle Sesia il 9 gennaio 1929;
Carbognin Giorgio, nato a Verona il 27 febbraio 1938;
Cavallo Elio, nato a Cappadocia il 15 maggio 1927;
Centore Nicola, nato a Casagiove il 27 marzo 1930;
Colombai Giuliano, nato a S. Maria a Monte l'8 gennaio 1923;
Comastri Giulio Alberto, nato a S. Maria a Monte il 6 luglio 1937;
Cremonesi Giuseppe, nato a Vaprio d'Adda il 5 luglio 1941;
D'Addetta Giovanni, nato a S. Giovanni Rotondo il 5 ottobre 1939;
D'Angelo Dario, nato a Tortoreto il 1° ottobre 1939;
D'Anna Salvatore, nato a Cefalù il 28 maggio 1940;
Della Corte Claudio, nato a Canino il 29 novembre 1937;
Esposito Vladimiro, nato a Pomigliano d'Arco il 21 giugno 1938;
Fantauzzo Antonio, nato a Leonforte il 2 giugno 1928;
Filippi Lamberto, nato a Loreto il 14 aprile 1928;
Freschi Pietro, nato a Conegliano Veneto il 31 gennaio 1943;
Gai Valerio, nato a S. Damiano d'Asti il 14 gennaio 1939;
Galifi Paolo, nato a Conegliano il 19 giugno 1931;
Gasparotti Angelo, nato a Brescia il 4 marzo 1931;
Ghizzoni Gino, nato a Castiglione d'Adda il 28 febbraio 1933;

Gioco Edoardo, nato a Verona il 13 luglio 1933;
Gori Elda, nata a Taranto il 22 dicembre 1926;
Iulia Antonio, nato ad Acri il 10 maggio 1939;
La Rocca Arnaldo, nato a Francoforte il 10 febbraio 1940;
Latorraca Domenico, nato a Moliterno il 6 maggio 1940;
Lavermicocca Donato, nato ad Altamura l'8 giugno 1926;
Losordo Rosario, nato a Delianuova il 25 luglio 1940;
Macchioni Paolo, nato a Firenze il 20 novembre 1936;
Macelloni Liberto, nato a Laiatico il 20 ottobre 1925;
Madureri Nello, nato a Tizzano Val di Parma il 6 aprile 1935;
Maffei Felice, nato a Stigliano il 22 ottobre 1926;
Marchesi Mario, nato a Lavarone il 16 agosto 1942;
Marino Giuseppe, nato a Napoli il 3 gennaio 1926;
Moraca Vincenzo, nato a Terni il 13 gennaio 1934;
Padoan Giampiero, nato a Zugliano il 16 marzo 1937;
Pastore Florio, nato a Cornedo Vicentino il 21 aprile 1935;
Pepe Arcangelo, nato a Torre del Greco il 6 ottobre 1934;
Pessano Bruno, nato a Premosello Chiovenda il 6 aprile 1941;
Piccioni Franco, nato a S. Benedetto del Tronto il 24 luglio 1939;
Prospero Fernando Antonio, nato a S. Severo il 15 giugno 1937;
Rinaldi Antonio, nato a Centola il 29 settembre 1933;
Rinaldi Fortunato, nato a Monreale il 2 agosto 1943;
Salvini Salvatore, nato ad Anzio il 16 giugno 1935;
Simonelli Pasqualino, nato a S. Angelo d'Alife il 17 dicembre 1940;
Strazzulla Franco, nato ad Augusta il 10 luglio 1937;
Sturlese Ugo, nato a Genova il 17 settembre 1939;
Tossani Cesare, nato a Bologna il 4 settembre 1934;
Tripodi Gaetano, nato a Oppido Mamertina il 1° agosto 1940;
Vacanti Antonio, nato a Valledolmo il 2 settembre 1942;
Ventura Valeriano, nato a Ripe S. Ginesio il 26 luglio 1927.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di medicina generale a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità, in un concorso espletato a termini del regio-decreto 30 settembre 1938, n. 1631 ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Annoni Sandro, nato a Castellanza il 3 luglio 1930;
Antonini Angelo, nato a Città del Vaticano l'8 febbraio 1931;
Bartolo Mauro, nato a Tripoli l'8 aprile 1927;
Bestetti Alberto, nato a Milano l'11 maggio 1925;
Caccavale Pasquale, nato ad Afragola il 17 maggio 1934;
Cardinale Nicola, nato a Bari il 14 dicembre 1932;
Carpano Felice, nato ad Avola il 13 settembre 1927;
Corsini Giancarlo, nato a Firenze il 27 ottobre 1937;
Cirenei Fortunato, nato a Genova il 16 maggio 1932;
Curasi Nicolò, nato a Catania il 13 luglio 1929;
Dalla Vestra Paolo, nato a Belluno l'11 ottobre 1935;
Dalli Giancarlo, nato a Pisa il 1° marzo 1931;
De Vita Guglielmo, nato a Benevento il 1° giugno 1933;
Fasano Vito, nato a Bari il 19 febbraio 1933;
Fischioni Paolo, nato a Tripoli il 6 aprile 1935;
Frosio Giosuè, nato a Santomobono Imagna l'11 agosto 1930;
Galeazzi Francescopaolo, nato a Civitaquana il 12 agosto 1929;
Galipò Ernesto, nato a Capo d'Orlando il 23 settembre 1931;
Gatti Carla, nata a Sanremo il 17 marzo 1937;
Giuliano Giuseppe, nato a Catania il 16 giugno 1925;
Guiducci Umberto, nato a Villa Minozzo il 22 settembre 1937;
Longo Giacomo, nato a Bari l'8 giugno 1928;
Lorenzetti Luigi, nato a Recanati il 25 aprile 1937;
Martelli Francesco, nato a Portigliola l'11 marzo 1936;
Maurino Antonio, nato ad Aversa il 16 ottobre 1930;
Milo Domenico, nato a Firenze il 20 marzo 1937;
Moscati Luigi, nato ad Amatrice il 20 dicembre 1923;
Munciello Antonio, nato a Napoli il 5 luglio 1934;
Oggioni Carlo, nato a Roma il 23 luglio 1934;
Patrone Edilio, nato a Genova il 9 ottobre 1937;
Prada Alberto, nato a Milano il 6 dicembre 1936;
Raimondo Pietro, nato a Roma il 4 maggio 1937;
Rocca Francesco, nato a Busto Arsizio il 2 ottobre 1937;
Salvati Elio, nato a Foligno il 4 ottobre 1929;
Savastano Angelo, nato a Camerota il 23 settembre 1936;
Stucchi Gianfranco, nato a Milano il 20 luglio 1932;
Vignetti Giorgio, nato a Roma il 3 ottobre 1937;
Verlicchi Gianni, nato a Conselice il 10 marzo 1938;
Zanni Pier Paolo, nato ad Apricale il 14 maggio 1938;
Zanobini Roberto, nato a Pisa il 2 marzo 1931.

Art. 3.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1977

Il Ministro: DAL FALCO

(13030)

OSPEDALE « S. FRANCESCO » DI BARGA

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barga (Lucca).

(13238)

OSPEDALE CIVILE « S. MARIA » DI TERNI

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore (il numero dei posti è elevato a tre).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Terni.

(13247)

OSPEDALE « M. TAMBORINO » DI MAGLIE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Maglie (Lecce).

(13248)

OSPEDALE CIVILE DI CECINA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cecina (Livorno).

(13237)

OSPEDALE CIVILE « B. EUSTACHIO » DI S. SEVERINO MARCHE

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Severino Marche (Macerata).

(13233)

OSPEDALE PEDIATRICO « BAMBINO GESU' » DI ROMA

Concorso ad un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontoiatria e stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Roma.

(13234)

OSPEDALE « LUINI CONFALONIERI » DI LUINO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di chirurgia generale;
un posto di aiuto di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Luino (Varese).

(13242)

OSPEDALE CIVILE « E. PROFILI » DI FABRIANO

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(13241)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ortopedico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Fabriano (Ancona).

(13246)

ISTITUTI OSPEDALIERI DI TRENTO

Concorso ad un posto di primario della divisione di urologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario della divisione di urologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicagione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il vincitore del concorso sarà inquadrato nel rapporto di servizio a tempo pieno, giuste le disposizioni contenute nella legge della regione Trentino-Alto Adige 23 settembre 1970, n. 30.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trento.

(13235)

OSPEDALE DI GARDONE VAL TROMPIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Gardone Val Trompia (Brescia).

(13244)

OSPEDALE « V. EMANUELE II » DI BISCEGLIE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio autonomo di guardia medica e pronto soccorso;

un posto di assistente anestesista;

due posti di assistente ortopedico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Bisceglie (Bari).

(12835)

OSPEDALE « PREDABISSI » DEL CIRCOLO DI MELEGNANO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di cardiologia e unità coronarica.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di cardiologia e unità coronarica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Melegnano (Milano).

(13243)

OSPEDALE « S. GIOVANNI DI DIO » DI S. AGATA DEI GOTI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di analisi;

un posto di aiuto del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantaseiesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Agata dei Goti (Benevento).

(13245)

OSPEDALE DELL'ALTA VALLE DEL TEVERE DI CITTA' DI CASTELLO E UMBERTIDE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale presso l'ospedale di Umbertide;

un posto di aiuto della divisione di ostetricia e ginecologia presso l'ospedale di Città di Castello.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Città di Castello (Perugia).

(13239)

OSPEDALE MAGGIORE DI S. GIOVANNI BATTISTA E DELLA CITTA' DI TORINO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria dell'Università

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di fisiopatologia respiratoria dell'Università.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(13240)

OSPEDALE « REGINA APOSTOLORUM » DI ALBANO LAZIALE

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubbico concorso, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di chirurgia;

due posti di assistente di pneumologia;

un posto di assistente di medicina nucleare;

un posto di assistente di radiologia;

un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Albano Laziale (Roma).

(13236)

REGIONI

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 1977, n. **56**.

Integrazione alla legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, concernente la nuova disciplina in materia di emigrazione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 98 *del* 22 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nel primo comma dell'art. 26 della legge regionale 10 novembre 1976, n. 59, dopo il numero 9 viene inserito il numero 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, addì 18 ottobre 1977

COMELLI

LEGGE REGIONALE 21 ottobre 1977, n. **57**.

Interventi a favore delle attività teatrali e dei centri culturali polivalenti; ulteriore autorizzazione di spesa per gli interventi previsti dagli articoli 4, 6, 9 e 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, e dagli articoli 31, 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 98 *del* 22 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITÀ TEATRALI E DEI CENTRI CULTURALI POLIVALENTI

Art. 1.

Il titolo II della legge regionale 3 gennaio 1972, n. 1, è abrogato e sostituito con le seguenti disposizioni.

Art. 2.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a comuni e consorzi di comuni, finanziamenti e contributi in conto capitale:

a) nella misura massima del 90% della spesa riconosciuta ammissibile, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali pubbliche e dei centri culturali polivalenti previsti dal capo V della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23;

b) nella misura massima del 75% della spesa riconosciuta ammissibile per il riattamento, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali private.

La spesa ammissibile comprende anche quella per l'eventuale acquisto dell'area necessaria e una quota, non superiore al 7% del costo complessivo, per spese generali, tecniche e di collaudo.

L'eventuale concessione dei finanziamenti e dei contributi per il riattamento, il completamento, l'attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali private è subordinata alla stipulazione di una apposita convenzione tra il comune o il consorzio di comuni interessato e il proprietario della sala per garantire l'uso pubblico della sala stessa.

Art. 3.

Le sale realizzate con i finanziamenti e i contributi previsti dal precedente articolo costituiscono un circuito teatrale a disposizione della comunità del Friuli-Venezia Giulia e ospitano periodicamente, secondo una programmazione concordata tra l'amministrazione regionale, gli enti locali interessati e gli enti teatrali della regione, gli spettacoli prodotti o promossi da questi ultimi.

I comuni o i consorzi di comuni beneficiari dei finanziamenti e dei contributi previsti dal precedente articolo sono impegnati a promuovere e a sostenere, a carico dei propri bilanci, le iniziative teatrali.

Art. 4.

Le domande per la concessione dei finanziamenti e dei contributi previsti dall'art. 2 devono essere prodotte all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, corredate di una relazione illustrativa e del preventivo della spesa con l'indicazione dei mezzi di finanziamento.

Art. 5.

La giunta regionale approva il piano di ripartizione dei finanziamenti e dei contributi su proposta dell'assessore all'istruzione, alla formazione professionale e alle attività culturali.

I finanziamenti e i contributi sono concessi con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali previa presentazione del progetto esecutivo dell'opera.

Art. 6.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 60 milioni per l'acquisto, il ripristino e la ripresa dell'attività del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca», secondo un programma da concordare anche con il comune di Cividale del Friuli.

In caso di cessazione dell'attività da parte del teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia, l'intero patrimonio del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca» sarà devoluto a musei pubblici del Friuli.

Art. 7.

Il finanziamento straordinario previsto dal precedente articolo è concesso, previa conforme deliberazione della giunta regionale, con decreto del direttore regionale dell'istruzione, della formazione professionale delle attività culturali, dietro presentazione, da parte del teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia, di un'apposita domanda corredata dal preventivo delle spese occorrenti per l'acquisizione, il ripristino e la ripresa dell'attività del teatro di marionette «I piccoli di Vittorio Podrecca» e di una relazione illustrativa.

Art. 8.

Per le finalità previste dall'art. 2 della presente legge è autorizzata, per gli esercizi dal 1977 al 1980, la spesa complessiva di lire 550 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, è istituito al titolo II, sezione II, rubrica n. 8, categoria XI, il cap. 5172 con la denominazione: «Finanziamenti e contributi a comuni e consorzi di comuni, per la costruzione, l'acquisto, il riattamento, il completamento, la attrezzatura e l'arredamento di sale teatrali, pubbliche e private e dei centri culturali polivalenti» e con lo stanziamento complessivo di lire 550 milioni per gli esercizi dal 1977 al 1980, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1977.

All'onere complessivo di lire 550 milioni si provvede, per lire 440 milioni, di cui lire 140 milioni per l'esercizio 1977, mediante storno di pari importo dal cap. 5155 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 (di cui lire 100 milio-

ni corrispondenti alla quota non utilizzata nell'esercizio 1976 e trasferita ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 29 aprile 1976, n. 12) e, per lire 110 milioni, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al cap. 3000 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 (rubrica n. 8, partita n. 3, dell'elenco n. 4 allegato al piano medesimo).

Art. 9.

Per le finalità previste dall'art. 6 della presente legge è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 60 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977 è istituito al titolo I, sezione II, rubrica n. 8, categoria IV, il cap. 758 con la denominazione: « Finanziamento straordinario al teatro stabile di prosa del Friuli-Venezia Giulia per l'acquisizione, il ripristino e la ripresa dell'attività del teatro di marionette "I piccoli di Vittorio Podrecca" » e con lo stanziamento di lire 60 milioni, per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 5155 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

Art. 10.

Sono soppressi i limiti di impegno autorizzati a carico del cap. 5155 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale dell'art. 29 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23.

Capo II

ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER GLI INTERVENTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 6, 9 E 13 DELLA LEGGE REGIONALE 30 MARZO 1973, N. 23, E DAGLI ARTICOLI 31, 49 E 50 DELLA LEGGE REGIONALE 18 NOVEMBRE 1976, N. 60.

Art. 11.

Per le finalità previste dall'art. 4 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni, che fa carico al cap. 769 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato da lire 350 milioni a lire 380 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 6 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 6 milioni, che fa carico al cap. 704 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato da lire 5 milioni a lire 11 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 9 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 5 milioni, che fa carico al cap. 707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato da lire 10 milioni a lire 15 milioni.

Per le finalità previste dall'art. 13 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 25 milioni, che fa carico al cap. 775 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato da lire 305 milioni a lire 330 milioni.

All'onere complessivo di lire 66 milioni, per l'esercizio finanziario 1977 si provvede, per lire 60 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 788 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio 1977 e, per lire 6 milioni, mediante storno di pari importo dal cap. 456 del precitato stato di previsione.

Art. 12.

Per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata per gli esercizi dal 1977 al 1980, l'ulteriore spesa complessiva di lire 400 milioni, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1977.

La maggiore spesa di lire 400 milioni fa carico al cap. 5167 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, il cui stanziamento viene elevato di lire 400 milioni, per il piano, di cui lire 100 milioni per l'esercizio 1977.

Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 2603: « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » del precitato stato di previsione della spesa.

Art. 13.

Per le finalità previste dagli articoli 49 e 50 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata, per l'esercizio 1977, l'ulteriore spesa di lire 30 milioni, che fa carico al cap. 5064 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977, il cui stanziamento viene elevato di lire 30 milioni.

Al predetto onere di lire 30 milioni per l'esercizio 1977 si provvede mediante storno di pari importo dal cap. 788 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio regionale per l'esercizio 1977.

Art. 14.

La concessione delle sovvenzioni conseguente alla maggiore spesa autorizzata dal precedente art. 11 è disposta sulla base delle domande già prodotte per l'esercizio 1977 all'assessorato dell'istruzione, della formazione professionale e delle attività culturali, nonché sulla base delle ulteriori domande che potranno essere presentate al medesimo assessorato nei modi prescritti dall'art. 14 della legge regionale 30 marzo 1973, n. 23, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

La concessione dei contributi conseguente alla maggiore spesa autorizzata dal precedente art. 13 è disposta sulla base delle domande già prodotte per l'esercizio 1977 al servizio regionale dei beni ambientali e culturali, nonché sulla base delle ulteriori domande che potranno essere presentate al medesimo servizio nei modi prescriti dall'art. 51 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, addì 21 ottobre 1977

COMELLI

(12615)

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1977, n. **58.**

Norme di attuazione e integrazione della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, concernente l'attribuzione alla presidenza della giunta regionale di sovraintendere all'attuazione delle leggi statali e regionali a favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 1976 e l'istituzione della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 100 *del* 31 *ottobre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di assicurare un costante collegamento con le comunità locali delle zone colpite dal sisma e al fine di promuovere la partecipazione delle comunità stesse all'opera di ricostruzione è istituita una consulta straordinaria delle autonomie locali.

La consulta è composta da:

a) i presidenti, o loro delegati, delle amministrazioni provinciali di Udine, Pordenone e Gorizia;

b) i presidenti, o loro delegati, delle comunità montane e collinare nella cui circoscrizione territoriale ricadono le zone colpite dal sisma;

c) i presidenti, o loro delegati, delle sezioni regionali dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province italiane (U.P.I.);

d) due sindaci in rappresentanza dei comuni interessati alla ricostruzione e non ricadenti nell'ambito territoriale delle comunità di cui al precedente punto *b*), eletti rispettivamente dall'assemblea dei sindaci dei comuni interessati della provincia di Udine e della provincia di Pordenone.

In particolare detto organismo dovrà essere sentito sulle iniziative legislative assunte dalla giunta regionale per la ricostruzione delle zone colpite dal sisma.

Lo stesso organismo esamina, inoltre, periodicamente lo stato di attuazione degli atti e dei programmi finalizzati alla ricostruzione.

La consulta è presieduta dal presidente della giunta regionale, o dall'assessore incaricato a sostituirlo ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, e viene convocata almeno ogni trimestre.

Ai lavori della consulta possono venir invitati, per essere direttamente intesi riguardo ai singoli argomenti inerenti i settori di rispettiva competenza, i presidenti dell'E.S.A. e dell'E.R.S.A. nonché di altri enti regionali in qualche modo interessati ai problemi all'ordine del giorno.

Le funzioni di segretario della consulta sono svolte da un funzionario della segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli.

Art. 2.

L'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Per garantire un più efficace e spedito espletamento delle funzioni che siano in attuazione di leggi statali e regionali emanate a favore delle popolazioni e delle zone colpite dagli eventi sismici del maggio e settembre 1976 e in dipendenza degli eventi stessi, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 6 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1964, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni, il presidente della giunta regionale è competente, in via straordinaria, non oltre il 31 dicembre 1981 e per la parte non delegata o comunque non delegabile ai sensi dell'art. 11 dello statuto regionale agli enti locali e alle comunità montane e collinare, in armonia con la legge 8 agosto 1977, n. 546:

a) a operare gli interventi, già devoluti ad altri assessori regionali, diretti alla ricostruzione delle zone colpite, ivi compresi quelli attinenti alla demolizione di edifici e di manufatti pericolanti e alla rimozione delle macerie, nonché quelli concernenti la vigilanza, il controllo e la consulenza in merito agli strumenti urbanistici di livello comunale dei comuni disastrati e gravemente danneggiati, indicati nel decreto del presidente della giunta regionale del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni;

b) a coordinare gli interventi socio-assistenziali diretti alla normalizzazione della vita sociale ed economica nelle zone medesime.

Il presidente della giunta regionale designa, ai sensi dell'art. 43 dello statuto regionale, l'assessore effettivo che lo sostituisce nella trattazione degli affari di cui al primo comma in caso di assenza o di impedimento.

Nella trattazione degli affari di cui al primo comma il presidente della giunta regionale osserva le direttive approvate dalla giunta stessa, previo parere della commissione consiliare speciale.

Periodicamente e, comunque, quando ne ricorra l'esigenza o ne sia richiesto, il presidente della giunta regionale informa la commissione consiliare speciale sullo stato di attuazione delle leggi di intervento a favore delle zone e delle popolazioni colpite ».

Art. 3.

L'art. 2 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, è sostituito dal seguente:

« Nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo precedente, il presidente della giunta regionale si avvale di una segreteria generale straordinaria con sede in Udine, cui è preposto un segretario generale straordinario, e che si articola nelle seguenti ripartizioni:

ripartizione amministrativa;
ripartizione tecnica;
ripartizione dell'assistenza ».

Art. 4.

Il segretario generale straordinario per la ricostruzione coadiuva direttamente il presidente della giunta regionale nell'esercizio delle attribuzioni amministrative e tecniche, di cui all'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della presente legge e in particolare nella sovrintendenza alle ripartizioni, in modo da assicurarne il coordinamento e la continuità delle funzioni; propone al presidente i provvedimenti di sua competenza e in questo ambito dispone per quelli dovuti da organi inferiori, qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi; può essere nominato dal presidente della giunta regionale ufficiale rogante aggiunto per l'attività connessa alla ricostruzione; assiste ai lavori della giunta regionale e della commissione consiliare speciale, oltre a quelli della consulta di cui al precedente art. 1, quando i rispettivi presidenti ne ravvisino la necessità.

Art. 5.

La ripartizione amministrativa cura gli adempimenti amministrativi e contabili connessi alle competenze attribuite al presidente della giunta regionale ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, che, in via ordinaria, ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, spetterebbero ai direttori regionali ed ai direttori di servizio.

E' fatta salva la facoltà del presidente della giunta regionale di avocare, in tutto o in parte, a favore proprio le attribuzioni di cui al precedente comma, su deliberazione motivata della giunta regionale da registrarsi alla Corte dei conti e da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, e di delegarle al segretario generale straordinario o ad altro dirigente di ripartizione.

Al dirigente della ripartizione amministrativa spetta inoltre di sostituire con funzioni vicarie, in caso di assenza o impedimento, il segretario generale straordinario.

La ripartizione amministrativa potrà provvedere alla fornitura dei mobili, dell'attrezzatura, degli strumenti e di quanto altro necessario alla segreteria generale straordinaria per lo svolgimento dei suoi compiti. A tale scopo potranno essere disposte delle aperture di credito.

Art. 6.

La ripartizione tecnica svolge i compiti di carattere tecnico che la presente legge demanda alla segreteria generale straordinaria, nonchè i compiti che le verranno demandati da leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli.

Presso la direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone, prevista all'art. 25, ultimo comma, punto 4), della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, potrà funzionare un ufficio distaccato della ripartizione predetta per lo svolgimento delle attribuzioni che ad esso saranno demandate con provvedimento del presidente della giunta regionale.

L'esercizio delle attribuzioni in materia urbanistica demandate dall'art. 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, al presidente della giunta regionale, avrà luogo con l'osservanza delle modalità e delle procedure previste dalle vigenti leggi per le materie considerate, eccezion fatta, con riguardo all'esame degli strumenti urbanistici, per il parere previsto dall'art. 17 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 39, che è demandato ad un comitato tecnico straordinario presieduto dal presidente della giunta regionale e composto dal segretario generale straordinario, quale vicepresidente, dal direttore della ripartizione tecnica, dal direttore del servizio pianificazione urbana dell'assessorato regionale dei lavori pubblici e dal direttore del servizio pianificazione territoriale dell'assessorato regionale della pianificazione e del bilancio.

Spetterà ad apposito ufficio della ripartizione tecnica il rilascio dei visti di congruità per gli acquisti, le forniture e i servizi di competenza della segreteria generale straordinaria.

Art. 7.

La ripartizione dell'assistenza garantisce, per il tempo strettamente necessario alla normalizzazione della vita sociale delle popolazioni colpite dal sisma, il coordinamento e l'efficace attuazione degli interventi socio-assistenziali disposti a favore delle popolazioni stesse.

Art. 8.

Al fine di mantenere un permanente collegamento con gli enti locali interessati e di acquisire diretta conoscenza delle esigenze di intervento nonchè di raccogliere le istanze dirette ai vari organi dell'amministrazione regionale, possono essere istituiti, con deliberazione della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale, nelle zone colpite dal sisma, centri operativi periferici costituiti da non più di tre dipendenti ciascuno, posti alle dirette dipendenze funzionali del segretario generale straordinario ed aventi sede normalmente presso la comunità montana competente per territorio.

Art. 9.

Alla segreteria generale straordinaria è assegnato, con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale, su proposta del segretario generale straordinario, personale dirigente per non più di otto unità, di cui tre unità preposte alla direzione delle ripartizioni. Ai dirigenti preposti alla direzione delle ripartizioni spetta, salvo che non siano in godimento del trattamento di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, l'indennità del 25 % prevista dall'art. 18, sesto comma, della legge stessa.

Con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione consiliare speciale, su proposta del segretario generale straordinario, si provvede, altresì, alla determinazione del restante personale necessario, specificandone la qualifica funzionale, nonchè alla relativa assegnazione.

Al reperimento del personale di cui al presente articolo si provvede mediante trasferimento da uffici e servizi regionali e mediante comando dallo Stato o da altri enti pubblici, oppure a norma dell'art. 21 della legge 8 agosto 1977, n. 546, ovvero, qualora non sia possibile provvedere nei modi suindicati e, comunque, complessivamente per non più di dieci unità, mediante assunzione diretta con contratto a tempo determinato per un periodo di tempo non superiore ad un triennio.

Il numero e le modalità per l'assunzione del personale a contratto saranno stabilite, sentita la commissione consiliare speciale, dalla giunta regionale, che determinerà anche il trattamento economico in relazione alle funzioni da affidare ed alle capacità professionali.

Qualora l'assegnazione di personale regionale alla segreteria generale straordinaria comporti trasferimento di sede, spetta al personale stesso l'indennità di cui all'art. 18 della legge regionale 15 aprile 1971, n. 12.

Al personale in posizione di comando dallo Stato o da altri enti pubblici ai sensi del precedente terzo comma, che sia assegnato a prestare servizio presso la segreteria generale straordinaria o altri uffici o centri operativi da essa dipendenti, spetta, oltre al trattamento economico spettante presso l'amministrazione di provenienza, qualora il comune di residenza o di abituale dimora dell'interessato disti almeno 30 chilometri dalla sede dell'ufficio presso cui il dipendente è assegnato, l'indennità giornaliera di missione di cui all'allegato *C*) della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, per ogni giornata di effettivo servizio prestato in posizione di comando, nella misura intera per i primi sei mesi e ridotta alla metà per ulteriori sei mesi.

Al personale di cui al precedente comma non si applica il disposto di cui all'ultimo comma dell'art. 79 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Sono abrogati il primo e secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

Art. 10.

La segreteria generale straordinaria potrà avvalersi della consulenza di esperti altamente qualificati nelle materie attinenti l'attività di ricostruzione.

L'incarico di consulenza a detti esperti è conferito con decreto del presidente della giunta, previa deliberazione della giunta medesima, sentita la commissione consiliare speciale.

Con lo stesso decreto, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, è determinata la misura degli emolumenti ad essi spettanti in relazione all'importanza del lavoro affidato.

Art. 11.

In deroga al disposto di cui all'art. 68, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, il congedo ordinario spettante al personale in servizio presso la segreteria generale straordinaria per l'anno 1977 potrà essere rinviato o interrotto per motivate esigenze di servizio; in tal caso il periodo di detto congedo non goduto sarà fruito entro il 30 giugno 1979.

Art. 12.

Per il tempo di funzionamento della segreteria generale straordinaria e per le esigenze della stessa, il numero dei dirigenti, preposti alle ripartizioni di cui al precedente art. 3, deve intendersi in aumento a quello dei funzionari indicati nella tabella *A*) dell'organico regionale allegata alla legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Il segretario generale straordinario, nominato ai sensi dell'art. 6, terzo comma, della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, non occupa posto nell'organico regionale di cui all'allegato *A*) della citata legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Allo stesso spetta il trattamento economico tabellare previsto al ventesimo anno della qualifica dirigenziale, oltre all'indennità connessa all'incarico di cui all'art. 18, terzo comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Qualora trattisi di funzionario in posizione di comando, il trattamento economico è costituito da quello spettante presso l'amministrazione di appartenenza con l'aggiunta della differenza tra questo ultimo e quello determinato ai sensi del precedente comma.

Il predetto trattamento economico decorre dalla data di conferimento dell'incarico.

Art. 13.

Qualora per le esigenze della segreteria generale straordinaria sia stato provveduto mediante trasferimento di personale di cui all'art. 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lo stesso — una volta cessato da tale incarico — può essere collocato, finchè non si renda possibile il conferimento di uno degli incarichi previsti dal predetto art. 100 della stessa legge, nella posizione indicata all'art. 116, primo comma, della citata legge regionale.

Nei confronti del suddetto personale non trova applicazione quanto previsto al predetto art. 116, secondo comma.

Art. 14.

Fermo restando il rapporto di equiordinazione fra le strutture organizzatorie previste dalla presente legge e le altre strutture regionali di eguale livello funzionale, gli uffici regionali — amministrativi, tecnici e di ragioneria — previsti dalla legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, e successive modificazioni ed integrazioni, prestano, per quanto possibile e nei limiti di rispettiva competenza, ausilio ed assistenza tecnica alla segreteria generale straordinaria ed agli uffici relativi.

Analogo obbligo compete alle strutture amministrative e tecniche degli enti regionali.

Art. 15.

Le disposizioni della presente legge sostituiscono, in quanto diversamente disposto ed in quanto con le stesse incompatibili, quelle della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53.

Art. 16.

In relazione alla particolare situazione di emergenza determinata dagli eventi sismici ed alle conseguenti eccezionali esigenze di servizio dell'amministrazione regionale, il personale regionale e quello comandato assegnato alla segreteria generale straordinaria ed eventualmente quello assegnato ad altri assessorati od uffici regionali, che svolga attività connesse alle suindicate esigenze, potrà essere autorizzato, fino al 31 dicembre 1978, ad effettuare, in deroga a quanto disposto dagli articoli 46, terzo comma, e 79, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48, lavoro straordinario fino al limite di 100 ore mensile. La relativa autorizzazione sarà concessa con decreto del presidente o dell'assessore delegato agli affari del personale da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Il numero del personale da autorizzare ai sensi del precedente comma, con i relativi limiti di ore straordinarie, sarà trimestralmente determinato con deliberazione della giunta regionale, previo parere della commissione consiliare speciale.

Al suddetto personale non si applica quanto disposto dal secondo comma dell'art. 46 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48.

Norme transitorie e finanziarie

Art. 17.

L'amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, in tutto o in parte, le spese disposte da organi dello Stato o da enti pubblici nell'interesse della Regione al fine di agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terromotate e di ricostruzione.

L'amministrazione regionale è auorizzata, altresì, ad assumere a proprio carico le spese inerenti la fornitura di stampati per il rilevamento dei danni e per la ricostruzione.

L'individuazione e la determinazione di tali spese nonchè le modalità per il rimborso sono effettuate con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alle finanze.

Art. 18.

Per le finalità previste dal precedente art. 17, è autorizzata, per l'esercizio 1977, la spesa di lire 100 milioni.

Nello stato di previsione della spesa del piano finanzario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, viene istituito, al titolo I, sezione I, rubrica n. 3, categoria III, il cap. 435 con la denominazione: « Spese per agevolare e snellire le coordinate azioni di soccorso alle popolazioni terremotate e di ricostruzione, nonché spese inerenti alla fornitura di stampati per uniformare le procedure di rilevamento dei danni e di ricostruzione » e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'esercizio 1977, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal cap. 6990: « Fondo di solidarietà per interventi conseguenti agli eventi tellurici dell'anno 1976 nel Friuli-Venezia Giulia » del medesimo stato di previsione.

Il precitato cap. 435 è istituito in aggiunta a quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 19.

Per far fronte agli oneri derivanti dagli interventi previsti dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'art. 2 della presente legge, viene istituito « per memoria » nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli anni 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, al titolo II, sezione V, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria IX, il cap. 5911 con la denominazione: « Spese per la demolizione di edifici e manufatti pericolanti e per lo sgombero di macerie ».

Per gli oneri relativi al personale assunto a contratto a tempo determinato di cui al precedente art. 9, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, « per memoria » al titolo I, sezione I, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoria II, il cap. 281 con la denominazione: « Spese per il personale assunto a contratto a tempo determinato per le esigenze della segreteria generale straordinaria ».

Per gli oneri relativi alla consulenza di esperti di cui all'art. 10, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977 viene istituito, « per memoria », al titolo I, sezione I, rubrica n. 2, presidenza della giunta regionale, segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, categoia III, il cap. 302 con la denominazione: « Compensi ad esperti altamente qualificati in discipline attinenti l'attività di ricostruzione ».

Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati — ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 — con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la commissione consiliare competente.

I precitati capitoli 281, 302 e 5911 sono istituiti in aggiunta a quelli già previsti con l'art. 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art. 20.

Le spese di funzionamento della consulta straordinaria prevista dal precedente art. 1 fanno carico al cap. 424 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1977, mentre gli oneri per il personale regionale e per quello comandato derivanti dall'applicazione degli articoli 9, 12 e 16 fanno carico ai capitoli 151, 152, 156, 158 e 159 del medesimo stato di previsione. I sopracitati capitoli presentano sufficiente disponibilità.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il giorno delle sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, addì 31 ottobre 1977

COMELLI

(12616)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100773430)